


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA NEI CASI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE: FOCUS SUL METODO SARA

Relatrice: Prof. CLAUDIA PIVIDORI

Laureanda: IRENE DE CARLI

matricola N. 2034458

A.A. 2023/2024

*“La violenza contro le donne è una spaventosa violazione dei diritti umani,
ma non è inevitabile. Possiamo porre fine a tutto questo.”*

Nicole Kidman

INDICE

ABSTRACT	4
INTRODUZIONE	6
CAPITOLO 1 - CENNI INTRODUTTIVI AL FENOMENO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE	8
1.1 DEFINIZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE	8
1.2 FORME DI VIOLENZA.....	12
1.1.1 <i>Violenza psicologica</i>	12
1.1.2 <i>Violenza sessuale</i>	13
1.1.3 <i>Violenza fisica</i>	13
1.1.4 <i>Violenza economica</i>	14
1.1.5 <i>Stalking</i>	14
1.1.6 <i>Violenza assistita</i>	15
1.2 RICONOSCERE LA VIOLENZA.....	15
1.3 IL CICLO DELLA VIOLENZA.....	18
CAPITOLO 2 - L'IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA NEI CASI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE	21
2.1 QUADRO GENERALE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	21
2.2 GESTIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	25
2.3 ALCUNI METODI RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE RILEVANTI PER IL CONTESTO ITALIANO.....	28
2.3.1 <i>Metodo DA (Danger Assessment)</i>	28
2.3.2 <i>Metodo ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment)</i>	29
2.3.3 <i>METODO MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference)</i>	30
2.3.4 <i>Metodo DVRAG (Domestic Violence Risk Appraisal Guide)</i>	32
2.3.5 <i>Metodo DVSR (Domestic Violence Supplementary Report)</i>	33
CAPITOLO 3 - FOCUS SUL METODO SARA	35
3.1 METODO SARA (<i>SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT</i>).....	35
3.1.1 <i>Versione screening del SARA (SARA-S)</i>	41
3.1.2 <i>Versione integrata del SARA (SARA-PLUS/SURPLUS)</i>	44
CAPITOLO 4 - CRITICITÀ E DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA	46
4.1 LIMITAZIONI DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	46
4.2 COMPILAZIONE DELLA VALUTAZIONE	49
4.3 MANCANZA DELLA DIMENSIONE DI GENERE.....	50

4.4	GESTIONE DEL RISCHIO POST VALUTAZIONE CON I RELATIVI COSTI.....	52
4.5	EFFICACIA.....	54
	CONCLUSIONE.....	57
	BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	59
	ALLEGATI	71
	RINGRAZIAMENTI	73

ABSTRACT

La violenza contro le donne è un fenomeno sociale molto diffuso che colpisce circa 1 donna su 3, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

I centri antiviolenza e le case rifugio sono dei servizi specializzati, in quanto sono quelli maggiormente a contatto con le donne vittime di violenza e anche i più formati sul tema ma, per contrastare e gestire in modo efficiente il fenomeno, essi non sono gli unici servizi a contatto con donne vittime di violenza. Per questo motivo, è di fondamentale importanza che ci sia un lavoro di rete territoriale efficiente. Il lavoro di rete permette la collaborazione tra più enti per portare a una cooperazione dei servizi specializzati e dei servizi generali, quali ad esempio quelli ospedalieri, giudiziari, di sicurezza, etc.

Purtroppo, non tutto il personale che lavora a contatto con le donne vittime di violenza presenta una formazione adeguata al fenomeno e di conseguenza non sempre riesce a riconoscere una situazione di violenza. Pertanto, in questa tesi si analizza come alcuni strumenti di valutazione del rischio di recidiva possano essere efficaci per permettere a tutto il personale di riconoscere la violenza, in modo da gestire nel miglior modo possibile la situazione. Questi strumenti valutano la possibilità di recidiva e rendono più facile l'individuazione dei fattori di rischio per ridurre la possibilità che venga agita nuovamente violenza su quella donna.

La tesi affronta inizialmente il fenomeno della violenza contro le donne analizzando la definizione di violenza contro le donne, le varie tipologie riconosciute a livello nazionale e internazionale e alcuni atteggiamenti che ci permettono di riconoscere la violenza. Successivamente, la tesi espone le informazioni sulla nascita, funzione e gestione delle valutazioni del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne, portando alcuni esempi di metodi riconosciuti a livello internazionale per poi andare a focalizzarsi sul metodo SARA, che è molto utilizzato in Italia. Infine, la tesi si conclude analizzando le varie difficoltà e criticità correlate alla valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne.

L'obiettivo della tesi è comprendere quanto possa essere rilevante la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne per impedire il verificarsi di un'ulteriore violenza, analizzandone anche le limitazioni e gli ostacoli che possono rendere lo strumento inefficace. Questo studio bibliografico si pone anche lo scopo di portare ad una riflessione sulla gestione della valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne per poter individuare gli elementi positivi e negativi che rendono più o meno efficace lo strumento.

Parole chiave: violenza di genere, valutazione del rischio, metodo SARA.

INTRODUZIONE

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale radicato nei sistemi patriarcali e nelle disuguaglianze di genere presenti in tutto il mondo. Essa non dipende soltanto da comportamenti individuali, ma questo tipo di violenza è alimentata dalle varie norme sociali, istituzionali e culturali che coltivano discriminazioni di genere, ruoli di genere oppressivi e confermano la subordinazione della donna all'interno della società. Sono vari i dati allarmanti che ci permettono di osservare quanto la violenza contro le donne sia un fenomeno sociale preoccupante, ma uno dei più scioccanti è che una donna su tre a livello globale è vittima di violenza¹. Da questo dato possiamo notare che è un fenomeno presente in tutto il mondo indipendentemente dai vari contesti in cui le donne vivono. Infatti, la violenza contro le donne è presente al di là dei confini geografici, economici e culturali e, anche se si presenta in varie forme, in ogni paese sono presenti le medesime tipologie di violenza, ovvero quella fisica, sessuale, economica, psicologica, assistita e lo stalking. Le donne vittime di violenza non sempre riescono ad uscire facilmente dal ciclo della violenza a causa della paura, del non riconoscimento della violenza, della dipendenza economica e dell'inefficienza del sostegno intersettoriale di cui necessitano.

La violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali ed è una forma di discriminazione che lede la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle donne. Pertanto, è di fondamentale importanza eliminare la tolleranza verso le aggressioni che subiscono le donne, contrastando il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso varie strategie come: l'educazione e la sensibilizzazione; legislazione e politiche di prevenzione, protezione, punizione ed integrate; supporto ai servizi specializzati; lavoro di rete e cooperazione intersettoriale; formazione del personale; e utilizzo degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva.

¹ **Amnesty International. (2007, 8 marzo)** *Le statistiche dell'UNIFEM sono terribili: nel mondo 1 donna su 3 è stata picchiata, costretta a fare sesso contro la sua volontà o abusata almeno una volta nella sua vita.* Amnesty International Svizzera.

Per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne è di fondamentale importanza che tutti gli operatori coinvolti abbiano una formazione adeguata per riconoscere e gestire le diverse situazioni di violenza. Tuttavia, ciò è molto complicato in quanto, a contatto con le donne vittime di violenza, non ci sono soltanto gli operatori dei servizi specializzati, ovvero dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio; ma anche quelli dei servizi generali, come i servizi sanitari, giudiziari, di sicurezza e sociali. Per tale motivo, sono stati creati vari strumenti di valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne che aiutano gli operatori, a contatto con le donne vittime di violenza, a riconoscere o ad individuare il grado di pericolosità della situazione delle donne.

Questa tesi ha lo scopo di esaminare il fenomeno della violenza contro le donne analizzando le diverse tipologie di violenza, gli atteggiamenti e i segnali che ci possono aiutare a riconoscere una situazione di violenza. Successivamente la tesi approfondisce alcuni strumenti riconosciuti a livello internazionale di valutazione del rischio di recidiva e in particolare si concentra sul metodo SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*), con l'obiettivo di comprendere come gli strumenti di valutazione del rischio possano essere utili per migliorare la capacità di riconoscere e prevenire ulteriori situazioni di recidiva della violenza nei confronti delle donne. Attraverso uno studio critico della letteratura, la tesi intende evidenziare gli aspetti positivi e negativi che influiscono sull'efficacia degli strumenti di valutazione e sulla gestione degli interventi volti a garantire sicurezza e giustizia a tutte le donne.

CAPITOLO 1 - CENNI INTRODUTTIVI AL FENOMENO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

1.1 DEFINIZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

Le donne nel corso della storia hanno sempre subito forme di violenza sessuale, fisica, economica e psicologica. Infatti, la violenza maschile contro le donne esiste fin dalle epoche antiche ed è causata da una complessa intersezione di fattori sociali, politici e culturali. Nei contesti tradizionali, la violenza contro le donne era spesso tollerata e accettata come forma di controllo patriarcale. Successivamente, con il passare dei secoli, i movimenti sociali e femministi hanno evidenziato e denunciato questa manifestazione disuguale dei rapporti di forza tra i sessi, portando a una crescente consapevolezza pubblica e a dei cambiamenti legislativi.

Durante lo scorso secolo, in Italia non esistevano leggi che promuovevano apertamente la violenza contro le donne. Tuttavia, erano presenti alcune leggi o norme sociali che prevedevano minori diritti alle donne, alimentavano il patriarcato, legittimavano il ruolo subordinato della donna rispetto agli uomini e minimizzavano, o non riconoscevano, la violenza contro le donne. Ad esempio, fino al 1968 era in vigore nel Codice penale italiano la legge sull'adulterio, articolo 559² del Codice penale, che legittimava il tradimento dell'uomo nei confronti della donna, ma condannava, con la reclusione, quello della donna nei confronti dell'uomo. Inoltre, è soltanto dal 1981 che sono stati abrogati gli articoli 544³ e 587⁴ del Codice penale italiano che prevedevano rispettivamente il "matrimonio riparatore" e il "delitto d'onore". Questo è avvenuto grazie al coraggio della giovane Franca Viola⁵, che fu la prima donna italiana a rifiutarsi di ricorrere al matrimonio riparatore con il proprio stupratore. Lei, per la prima volta,

² <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-i/art559.html>

³ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ix/capo-iii/art544.html>

⁴ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art587.html>

⁵ <https://archivio.corriere.it/Archivio/i-percorsi/franca-viola-nozze-riparatrici-codice-donne-122016.shtml>

mise in luce la doppia violenza che le donne subivano incorrendo nel matrimonio riparatore. Questi articoli sono il lascito del Codice Rocco dall'epoca fascista che hanno disumanizzato le donne, vedendole come oggetti da possedere e sottomettere. La legge italiana prevedeva con il matrimonio riparatore l'estinzione del reato penale da parte del reo in caso di stupro. Dal momento che, l'autore della violenza se avesse contratto il matrimonio con la vittima le avrebbe ripristinato l'onore perso. Quindi, lo stesso paese che avrebbe dovuto tutelare tutti i suoi cittadini, non ha solo minimizzato e legittimato lo stupro, ma ha anche esposto la vittima a vivere con il proprio carnefice ed ha aumentato la sua probabilità di subire nuovamente violenza. Mentre l'articolo 587 era volto a proteggere l'onore dell'uomo che poteva essere perduto a causa di una "relazione carnale illegittima" della donna⁶. Infatti, la legge italiana considerava di minor gravità un omicidio nei confronti della moglie, figlia o sorella in caso essa stesse portando avanti una relazione amorosa illegittima. Questo sconto di pena veniva considerato legittimo in quanto, secondo il pensiero dell'epoca, l'omicidio era avvenuto per "nobili fini", ovvero tutelare l'onore dell'uomo. L'abrogazione di queste leggi furono dei primi passi verso il riconoscimento della donna, come persona con dei diritti e dignità da proteggere, da parte dello Stato.

L'Italia avvia un percorso di riconoscimento dei diritti delle donne ratificando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)⁷ adottata dalle Nazioni Unite nel 1979. Infatti, la CEDAW ha stabilito un quadro giuridico globale che obbliga tutti gli Stati membri ad adottare misure concrete per eliminare le discriminazioni di genere e contrastare la violenza contro le donne.

Una definizione di violenza contro le donne ha origine nel 1993 con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne. Essa afferma che è "qualsiasi atto di violenza di genere che provoca

⁶ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art587.html>

⁷ **Nazioni Unite (1979)** *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.*

o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata”⁸.

Attualmente, in Italia, esistono diverse fonti normative che forniscono definizioni e contestualizzazioni della violenza contro le donne. Queste fonti normative non solo delineano le modalità e le forme di violenza, ma stabiliscono anche un quadro normativo dettagliato per affrontare e contrastare il fenomeno complesso e diffuso nella società della violenza contro le donne. Principalmente ci sono sei leggi specifiche che descrivono in modo più efficace come l'Italia riconosce e affronta il fenomeno della violenza. Una svolta importante per il riconoscimento della violenza maschile contro le donne è avvenuta con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996⁹ che ha riconosciuto la violenza sessuale come un reato contro la persona e non più contro la morale, riformandone il trattamento giuridico. Successivamente con la legge n. 154 del 4 aprile 2001¹⁰ e n. 38 del 23 aprile 2009¹¹ si sono introdotte misure di sicurezza per proteggere le donne. Nella prima per proteggere le vittime di violenza nelle relazioni familiari, mentre la seconda ha introdotto il reato di stalking e le rispettive misure di sicurezza. In seguito, nel 2013 si è introdotta la legge n. 119¹² contro il femminicidio con cui si è cercato di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne rafforzando le pene per i colpevoli, fornendo una definizione di violenza che permettesse di riconoscere tali azioni.

In aggiunta, l'Italia con la legge n. 77 ha ratificato la Convenzione di Istanbul¹³ il 27 giugno 2013 che ha introdotto misure di prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Questa Convenzione del Consiglio d'Europa sulla

⁸ **Nazioni Unite (1993)** *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne.*

⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>

¹⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg>

¹¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-23:38>

¹² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15:119>

¹³ **Repubblica Italiana (2013)** *Legge 27 giugno 2013, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.*

prevenzione e lotta contro la violenza contro le donne definisce la violenza contro le donne come “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”¹⁴. Non meno importante è la legge n. 69 del 19 luglio 2019¹⁵, conosciuta anche come “Codice Rosso” che ha introdotto varie procedure d’urgenza da applicare nei casi di violenza contro le donne, in modo da ridurre i tempi di intervento delle autorità.

Anche il Codice penale italiano contiene diverse disposizioni specifiche che identificano vari reati legati alla violenza contro le donne, come le lesioni personali (art. 582)¹⁶, lo stupro (art. 609-bis)¹⁷, le molestie sessuali (art.609-ter.1)¹⁸ e stalking (art.612-bis)¹⁹. Questi articoli permettono il riconoscimento, la denuncia e il perseguimento penale del reo che commette questi atti violenti nei confronti delle donne.

Queste normative consentono l’identificazione e l’implementazione di politiche pubbliche, misure di protezione delle vittime e misure di punizione per gli autori per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne in Italia. La combinazione delle diverse leggi nazionali e internazionali richiede un lavoro di rete costante per promuovere un ambiente sano ed equo per tutti, permettendo così il perseguimento del rispetto dei diritti fondamentali delle donne.

¹⁴ **Consiglio d’Europa. (2011)** *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.*

¹⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sq>

¹⁶ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art582.html>

¹⁷ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html>

¹⁸ <https://documenti.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/html/testoarticoli/16PDL0026370.html#:~:text=%C2%ABArt.-,609%2Dter.,da%20euro%201.000%20a%203.000%C2%BB.>

¹⁹ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html>

1.2 FORME DI VIOLENZA

La violenza contro le donne è un fenomeno trasversale, ovvero non è possibile identificare né una categoria che descriva la vittima né un profilo all'autore della violenza. Tuttavia, si possono individuare le diverse tipologie attraverso cui la violenza si manifesta. Tutte le forme di violenza sono accomunate dall'abuso di potere da parte dell'uomo e dalla sua volontà di possedere, controllare e ledere la dignità della vittima. Inoltre, qualsiasi tipologia di violenza contro le donne causa sofferenza, mina la dignità umana, l'autonomia, l'autostima, priva le donne della loro libertà e ha effetti negativi sia a breve che a lungo termine sulle vittime²⁰.

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, le donne sono contemporaneamente vittime di due o più tipologie diverse di violenza. Attraverso i dati Istat notiamo che, tra le donne che hanno affrontato un percorso di fuoriuscita dalla violenza nel 2023, solo il 15% delle donne afferma di essere stata vittima di un solo tipo di violenza. Mentre il 25% delle donne afferma di aver subito due tipi di violenza, il 26% di essere vittima di tre tipi di violenza. Infine, il 33% delle donne dichiara di aver subito più di 4 forme di violenza²¹.

È di fondamentale importanza distinguere le varie forme di violenza, analizzandone i diversi comportamenti, per poter agire in modo adeguato contro ogni tipologia di violenza. L'analisi delle diverse forme di violenza permette di riconoscere con maggiore facilità la situazione violenta e di intervenire in modo efficace, per prevenire o porre fine alla forma di violenza specifica.

1.1.1 *Violenza psicologica*

La violenza psicologica racchiude al suo interno un insieme di azioni e comportamenti che causano danni emotivi e mentali alle donne. A

²⁰ **Bottaro, A. (2016-2017)** *Vittime e autori di violenza. Ipotesi di intervento per un modello integrato che favorisca il cambiamento*. Università Ca' Foscari Venezia (Relatrice: Sinigaglia, M.) (15-30)

²¹ **Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)** *I dati dell'Istat a supporto della conoscenza della violenza di genere*. Report 2023 recuperato da: <https://www.istat.it/files/2023/12/Muratore-GENere2023.pdf>

differenza di altre forme di violenza, come quella fisica o sessuale, questa forma di violenza non presenta segni visibili; tuttavia, i suoi effetti non sono meno devastanti. Generalmente gli autori di questo tipo di violenza insultano, umiliano, minacciano (non solo la donna, ma anche i familiari, i figli e gli amici), manipolano, cercano di controllare con la forza e inducono la donna ad isolarsi dal resto della società convincendola di “non valere nulla”. Con la conseguenza che queste azioni ledono la dignità della donna causandole ansia, depressione, bassa autostima, problemi di salute mentale a breve e/o lungo termine e disturbi del sonno.

1.1.2 Violenza sessuale

La violenza sessuale comprende qualsiasi atto o contatto sessuale senza il consenso della donna. Questa forma di violenza include le molestie sessuali, lo stupro, abusi sessuali e il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Queste azioni hanno delle rovinose conseguenze quali traumi fisici, gravi problemi psicologici, come disturbi da stress post-traumatico, ansia e depressione; gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Il trauma delle vittime di violenza sessuale spesso è aggravato dalla stigmatizzazione di questa forma di violenza e dall'isolamento sociale. Nella maggior parte dei casi, la situazione si complica ulteriormente quando le donne non ricevono le giuste cure sanitarie o gli viene negata la possibilità di abortire, obbligandole a rivivere costantemente il ricordo della violenza sessuale subita. Secondo i dati Istat del 2023, il 12% delle donne, che ha affrontato un percorso di fuoriuscita da una situazione di violenza, afferma di essere vittima di stupro o tentato stupro, mentre il 14% afferma di aver subito altre forme di violenze sessuali²².

1.1.3 Violenza fisica

La violenza fisica contro le donne include qualsiasi azione che provoca un danno alla donna, al suo corpo e/o alle sue proprietà. Solitamente questa forma di violenza lascia intenzionalmente segni visibili che possono essere

²² ISTAT, *Report 2023*

causati da spinte, percosse, soffocamento, minacce con armi da fuoco o taglio, calci, pugni, bruciature e tutte le altre forme di aggressione che provocano dolore e sofferenza. Questa tipologia di violenza comporta danni di diversa gravità che possono variare dai lividi e fratture a lesioni interne e, nei casi più estremi, alla morte. Tra le donne che hanno affrontato un percorso di fuoriuscita dalla violenza, il 67% ha subito violenza fisica.²³ Le donne che subiscono questa forma di violenza spesso soffrono anche di problemi psicologici come depressione, ansia, disturbi da stress post traumatico e angoscia. Generalmente questa avviene in contesti domestici, ma si verifica anche nei luoghi di lavoro o nei posti pubblici.

1.1.4 Violenza economica

La violenza economica si manifesta attraverso l'abuso di potere da parte dell'autore che controlla e limita l'accesso alle risorse finanziarie della donna. Degli esempi di questa forma di violenza possono essere: il controllo dei soldi, la manipolazione delle finanze, il mancato pagamento dell'assegno familiare, il divieto di lavorare, l'impedimento all'accesso dei conti bancari e dei risparmi. La violenza economica comporta delle difficoltà per le donne ad uscire dalla situazione violenta, in quanto rendono la donna dipendente economicamente dal proprio abusante. Di conseguenza, incontrano varie difficoltà nel procurarsi beni di prima necessità, trovare un alloggio sicuro, gestire i figli in caso fossero madri, accedere ai servizi sanitari e legali. Per contrastare questa forma di violenza è di fondamentale importanza che si attuino interventi che promuovano l'indipendenza finanziaria delle donne.

1.1.5 Stalking

Lo stalking è una forma di violenza che si manifesta attraverso ripetuti comportamenti di persecuzione e controllo che causano ansia e paura alla donna. Alcune delle azioni incluse in questa forma di violenza sono: le minacce (non solo nei confronti della donna, ma anche dei famigliari, figli e amici), la sorveglianza, il pedinamento, l'invio continuo di messaggi o

²³ ISTAT, *Report 2023*

chiamate indesiderate e intrusioni nella vita privata. Il risultato di queste azioni è che spesso le vittime modificano la loro routine giornaliera per sfuggire al persecutore, il che incide negativamente sulla loro qualità di vita. Anche questa tipologia di violenza causa gravi disagi e problemi psicologici come la depressione, attacchi di panico, ansia, isolamento sociale, stress cronico.

1.1.6 Violenza assistita

La violenza assistita non riguarda direttamente le donne, ma i loro figli. Infatti, questa tipologia di violenza avviene quando i bambini diventano testimoni degli atti di violenza subiti da figure di riferimento o su altre persone affettivamente significative. Questa forma di violenza ha delle conseguenze rovinose per lo sviluppo psicologico ed emotivo dei bambini, che possono sviluppare ansie, depressione, problemi di comportamento e disturbi del sonno. Non meno importanti sono i problemi relazionali e scolastici che possono essere causati dalla violenza subita. La violenza a cui i bambini assistono trasmette loro schemi di comportamento negativi, alterando la loro percezione delle relazioni interpersonali e incrementando la probabilità che possano diventare futuri aggressori o vittime di violenza. È essenziale offrire sostegno psicologico e un ambiente protetto ai bambini esposti a violenze, per aiutarli a elaborare il trauma e favorire uno sviluppo equilibrato.

1.2 RICONOSCERE LA VIOLENZA

Riconoscere la violenza è un passo cruciale per prevenire, intervenire e sostenere le vittime nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. Spesso, la violenza viene erroneamente assimilata con il conflitto, ma è importante delineare chiaramente la differenza tra i due concetti.

Il conflitto fa parte della vita e delle relazioni sociali delle persone e rappresenta un disaccordo o una divergenza di opinioni tra le parti coinvolte che si trovano su uno stesso piano di potere. Esso può essere risolto pacificamente attraverso il dialogo, la negoziazione e la mediazione, portando spesso a una crescita personale e a una migliore comprensione

reciproca. Oppure, il conflitto può anche essere distruttivo, difatti non è raro che sia motivo di rottura per alcune coppie. Ed è proprio qui che si trova uno dei due punti chiave della questione che permettono di identificare il motivo per il quale è fondamentale non confondere i due termini. Ossia, in primo luogo il conflitto non è volto a distruggere l'altra persona, mentre è lo scopo della violenza. In secondo luogo, il conflitto vede entrambe le parti coinvolte sullo stesso piano di potere, mentre la violenza presenta una disparità di potere tra le due persone e di conseguenza sono collocate su piani differenti. Infatti, la violenza è un comportamento intenzionalmente dannoso dell'autore che mira a controllare, intimidire o ferire l'altra persona. Per questo, essa non può essere risolta pacificamente e richiede interventi specifici per proteggere le vittime e punire gli autori. Quindi il problema di non riconoscere la violenza e confonderla con il conflitto è che, nel cercare di risolvere la situazione, si rischia di scegliere degli interventi non appropriati per la circostanza, mettendo in pericolo la vita della donna. Ad esempio, se si cerca di risolvere una violenza tramite la mediazione, le conseguenze sono che si giustifica erroneamente il comportamento dell'uomo violento e si spinge la donna a rimanere all'interno della relazione violenta con un'alta probabilità di rivivere una violenza.

Una volta riconosciuta la violenza, è importante comprendere come si manifesta. Negli anni '80, all'interno del *Domestic Abuse Intervention Project (DAIP)* di Duluth in Minnesota nasce la necessità di identificare e categorizzare le diverse forme di abuso che caratterizzano le relazioni violente per comprendere ed affrontare efficacemente la violenza. Per questo motivo, nel 1993, Pence e Paymar crearono la "Ruota del Potere e del Controllo"²⁴, che illustra come gli aggressori utilizzino varie tattiche di controllo e abuso per dominare le loro vittime, spesso all'interno di relazioni intime²⁵.

²⁴ L'immagine è tratta dal sito di Casa delle donne per non subire violenza Onlus di Bologna: <https://www.casadonne.it/informazioni/cose-la-violenza-maschile-contro-le-donne/>

²⁵ **Pence, E., Paymar, M. (1993)** *Education groups for man who batter: The Duluth Model*. Springer




La ruota è suddivisa in due forme di violenza di cui entrambe presentano a loro volta quattro sezioni che identificano le diverse strategie di abuso, tutte interconnesse e radicate nel desiderio dell'aggressore di ottenere e mantenere il controllo totale sulla vittima²⁶. Le principali forme di violenza sono quella fisica e quella sessuale con le sottocategorie di abuso identificate nella intimidazione, violenza psicologica, isolamento, minimizzazione, negazione e rimprovero, usare lei/i bambine/i, usare privilegi maschili, violenza economica, uso di minaccia e coercizione. La ruota del potere e del controllo è stata realizzata per essere uno strumento didattico utile a tutti gli operatori a contatto con le donne vittime di violenza, anche se specializzati in ambiti differenti, per identificare le varie forme di abuso di potere ed individuare i comportamenti che caratterizzano le relazioni violente. Inoltre, la ruota può essere utilizzata anche per aiutare le vittime a riconoscere la propria situazione, per poi poter attivare strategie per la sicurezza della donna e per il suo percorso di fuoriuscita dalla violenza. Per quanto questo modello sia stato utile in diverse occasioni, bisogna sempre tenere in considerazione che la “Ruota del potere e del

²⁶ **Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, Ferrara, Roma, Cremona e nord Sardegna. (2017) Protocolli di formazione per operatori sociosanitari e per operatori che lavorano con uomini: Progetto cambiamenti maschili 2018-2020.** Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri.

controllo” è basata su una generalizzazione del mondo della violenza contro le donne, per cui possono esserci dei casi dove alcune situazioni di violenza non sono descritte all’interno dello strumento.

1.3 IL CICLO DELLA VIOLENZA

Per affrontare efficacemente il fenomeno della violenza all’interno delle relazioni amorose, può essere utile analizzare anche la “Teoria del ciclo della violenza”²⁷ che la psicologa Lenore Edna Walker ha pubblicato nella sua opera intitolata “*The battered woman*”²⁸ nel 1979.



Questa teoria cerca di individuare le varie dinamiche che si possono sviluppare in una qualsiasi relazione violenta, dimostrando come il fenomeno della violenza contro le donne sia trasversale²⁹. Infatti, la teoria

²⁷ L'immagine è tratta dal sito di Casa delle donne maltrattate di Milano: <https://cadmi.org/l-aiuto-per-te/>

²⁸ Walker, L.E. (1979) *The battered woman*. Harper&Row

²⁹ Guidotto Boezio, V. (2021-2022) *Violenza di genere: un'analisi del fenomeno sociale*. Università degli studi di Padova (Relatore: Castelli, L.A.) (2-4)

illustra come la violenza possa presentarsi indipendentemente dalle caratteristiche della vittima o dell'autore.

Inoltre, la psicologa Walker afferma che è importante tenere in considerazione che questa teoria sviluppata in tre fasi rappresenta una generalizzazione del fenomeno, che non tutte le relazioni presentano le stesse tempistiche e a volte le fasi non seguono il seguente ordine.

In ogni caso, la prima fase del ciclo della violenza è quella di *costruzione della tensione*. Durante questa fase, iniziano ad accumularsi una serie di microconflittualità quotidiane, piccoli episodi di aggressività, ostilità e frustrazione che gradualmente si intensificano. L'autore della violenza per controllare la vittima instaura un clima di paura e incertezza, alternando momenti di calma con episodi di irritabilità. Infatti, le vittime generalmente sono in costante allerta e rispondono cercando di evitare le situazioni conflittuali attuando varie strategie di sottomissione o compiacimento. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non si riesce a prevenire lo sviluppo dell'*espressione della violenza*, ovvero della seconda fase del ciclo. Solitamente l'accumulo di tensione sfocia in una crisi acuta con atti di violenza gravi ed intensi che possono essere di ogni forma. Nel corso di questa fase, l'autore della violenza cerca di intimidire la vittima, provocandole un senso di impotenza e terrore. Spesso queste sensazioni spingono la donna a chiedere un aiuto esterno e a denunciare l'abusante. Tuttavia, non è meno frequente che la vittima non riesca ad agire a causa dei blocchi emotivi e sociali. Successivamente, si sviluppa la terza fase che è chiamata *luna di miele*, dove avviene una riconciliazione tra l'autore e la vittima della violenza. L'abusante quasi sempre chiede scusa, si mostra dispiaciuto e promette di cambiare. Con questi comportamenti, spesso accompagnati da gesti di affetto e regali, l'abusante ricrea una situazione di idillio familiare. Di conseguenza, la vittima nella speranza che avvenga realmente un cambiamento, solitamente accetta le scuse e continua la relazione fiduciosa che migliori. Questa fase è ingannevole in quanto può illudere la vittima che la relazione possa continuare normalmente e che la

violenza sia terminata. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il ciclo si ripete e la vittima si trova intrappolata all'interno della relazione violenta³⁰.

Conoscere e comprendere questa teoria è utile per sviluppare interventi efficaci contro le varie situazioni di violenza. Inoltre, il ciclo permette a tutti gli operatori che lavorano a contatto con le donne di fornire il giusto supporto alle vittime.

³⁰ **Bottaro, A.**, 2016-2017

CAPITOLO 2 - L'IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA NEI CASI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

2.1 QUADRO GENERALE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La violenza contro le donne è un fenomeno che, generalmente, non è caratterizzato da un solo episodio violento. Nella maggior parte dei casi: le violenze hanno un andamento ciclico, molti autori sono recidivi e spesso nel corso del tempo si nota un'escalation della violenza. Pertanto, oltre a dover contrastare il fenomeno con attività di prevenzione e formazione, è di fondamentale importanza cercare di: limitare i casi di recidiva, evitare ulteriori azioni o forme di violenza, impedire l'escalation della violenza e prevenire i femminicidi. A tale scopo si è cercato di comprendere, tramite numerose ricerche, se sia possibile individuare il rischio di recidiva del reo per prevenire la reiterazione della violenza. Attraverso i vari studi, si è dimostrato che non è possibile identificare "l'uomo violento" o la "donna vittima" in base a delle loro caratteristiche, quindi si è arrivati alla conclusione che non esiste una tipologia né di uomo violento né di donna vittima. Tuttavia, gli studiosi hanno concluso che esistono alcune circostanze, situazioni ed elementi di vulnerabilità che aumentano la probabilità che avvenga la violenza e che sia perpetuata nel tempo. Attraverso l'analisi di ciò, i ricercatori hanno individuato dei fattori di rischio che, grazie all'utilizzo di strumenti di valutazione, permettono di definire il rischio a cui è sottoposta la donna.

Ma che cosa si intende con "rischio"? La rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori del 2013, fascicolo 3, descrive cosa significa "rischio" nella tematica della violenza contro le donne e nello specifico nelle valutazioni del rischio di recidiva. Essa dichiara che: "Per "rischio" si intende la probabilità, la possibilità che un fenomeno, un comportamento, in questo caso la violenza, si presenti o si presenti nuovamente. Valutare il rischio significa prendere in considerazione, analizzare le caratteristiche del reo e delle vittime ma anche delle circostanze [...]. La valutazione del rischio consiste nel ponderare tali fattori

di rischio e comprendere quali fra loro sono “critici”, cioè, sono particolarmente significativi nello spiegare il comportamento violento pregresso e valutare la probabilità che esso si presenti nuovamente.”³¹

La valutazione del rischio è uno strumento utile a tutti gli operatori che lavorano a contatto con le donne vittime di una o più violenze. Ovvero, essa è un mezzo attraverso cui sia i servizi specializzati (ad esempio: Centri Antiviolenza) sia i servizi generali (ad esempio: le forze dell’ordine, la magistratura, i servizi sociali) riescono ad individuare con maggiore facilità il rischio a cui la donna è sottoposta, per poi poter decidere come procedere per la sicurezza della donna. L’utilizzo delle valutazioni del rischio ha come obiettivo l’analisi e gestione della situazione violenta per prevenire la recidiva del reo attraverso l’esaminazione dei fattori di rischio con un linguaggio comprensibile e condiviso da tutti i servizi, specializzati e generali. Con lo scopo che tutti gli operatori possano “valutare allo stesso modo il caso, in termini di pericolo, di rischio in questione, senza sottovalutare alcuni aspetti che invece possono essere dei campanelli di allarme importanti, o sovrastimarne altri.”³²

Nella letteratura si può osservare come gli studiosi non seguano tutti la stessa corrente di pensiero in tema di “giusta” metodologia di valutazione del rischio. Infatti, i ricercatori hanno individuato tre diverse tecniche di valutazione del rischio: valutazione clinica non strutturata, decisione basata su strumenti attuariali e valutazione professionale strutturata.

La *valutazione clinica non strutturata* non utilizza linee guida o procedure standardizzate, per cui è l’operatore professionista, che in base alla sua formazione e competenza, calcola il rischio di reiterazione della violenza del reo. Questo approccio è quello maggiormente diffuso sia in ambito clinico che giudiziario; tuttavia, è molto criticato in quanto presenta numerosi limiti, non è comparabile con altre tipologie di valutazione ed è facile da confutare.

³¹ Baldry, A. C. (2013) *Parte I – La violenza ed i maltrattamenti in famiglia: Gli strumenti di valutazione del rischio*. AIAF Rivista, 3. <https://www.aiafrivista.it/parte-I-violenza-maltrattamenti-famiglia-valutazione-rischio>

³² Baldry, A. C., 2013

Il problema di questo approccio è che l'operatore analizza le caratteristiche del reo e della relazione violenta solamente basandosi sulla propria corrente di pensiero e conoscenze, rischiando così di sovrastimare o sottostimare dei fattori importanti per la gestione del rischio. Infatti, dato che il fenomeno della violenza contro le donne è molto complesso, è di fondamentale importanza per la salvaguardia della donna che vengano considerati tutti i fattori, sia quelli dinamici che quelli statici, attraverso una valutazione che tenga in considerazione anche dell'intersecazione dei vari fattori. Tuttavia, il vantaggio nell'utilizzare questo metodo è che permette di individuare delle strategie maggiormente personalizzate per ogni situazione specifica, in quanto è molto flessibile. Anna Baldry nel suo libro "Dai maltrattamenti all'omicidio" (2016) evidenzia come "la valutazione clinica non strutturata, sebbene diffusa, soffra di una mancanza di affidabilità e validità scientifica, poiché non garantisce un approccio sistematico e replicabile".³³

La *decisione basata su strumenti attuariali* permette di decidere come gestire il rischio in base ad un punteggio derivato da una scala preordinata di fattori di rischio statici, ovvero inalterati nel tempo. Il fattore positivo di questa tecnica di valutazione è che diminuisce l'errore discrezionale umano. Infatti, il valutatore deve attenersi al punteggio totale ottenuto dalla valutazione e al suo valore percentuale, per poi confrontarli con i dati normativi e calcolare il livello di rischio. Anche questa metodologia presenta dei limiti, ovvero non considera i fattori dinamici del fenomeno della violenza contro le donne, che nella realtà sono molto rilevanti dato che possono alterare l'esito della valutazione basata su strumenti attuariali. Inoltre, questo sistema non tiene in considerazione le analisi svolte dal valutatore, che potrebbero aiutare a gestire in modo personalizzato la violenza siccome l'operatore può valutare la qualità, la rilevanza e l'aspetto dinamico che differiscono di caso in caso. In aggiunta, un'altra problematica relativa a questo metodo è che è stato validato utilizzando sempre lo stesso campione con cui è stato eseguito lo studio e perciò non si può garantire la sua

³³ **Baldry, A. C. (2016)** *Dai maltrattamenti all'omicidio: La valutazione del rischio di recidiva e letalità in ambito di violenza domestica*. Franco Angeli.

efficacia con altri campioni. Tuttavia, questo procedimento è considerato più valido di quello precedente in quanto, basandosi solo su alcuni fattori preordinati, velocizza la valutazione ed è difficilmente confutabile, perciò, è maggiormente efficace per il lavoro delle forze dell'ordine.

La *valutazione professionale strutturata* è un approccio che cerca di superare i limiti delle due tecniche descritte precedentemente. Infatti, questa tipologia di valutazione, oltre a derivare da studi empirici e scientifici, si basa anche sull'esperienza e sulle conoscenze del valutatore riguardo alla violenza contro le donne. L'insieme di questi elementi permette di individuare i fattori di rischio, pesarli e combinarli, in modo differente per i vari casi, per una migliore gestione del rischio. Tuttavia, non essendo semplice valutare il rischio di recidiva, è di fondamentale importanza che l'operatore durante la sua analisi segua la procedura e gli accorgimenti prestabiliti. Anna Baldry nel suo libro "Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio." afferma che: "la valutazione va fatta utilizzando uno schema, delle linee guida già preordinate; ci deve essere accordo fra le varie persone che si trovano a dover valutare il caso e ciò può essere garantito attraverso la formazione specifica, la conoscenza del fenomeno e l'esperienza. La valutazione deve essere inoltre fatta in riferimento ad un determinato periodo di tempo; i comportamenti violenti devono essere identificabili e misurati, tutte le informazioni possono essere a disposizione del valutatore che non deve tralasciare alcun aspetto relativo al caso".³⁴ Questa metodologia è stata sviluppata con l'obiettivo di riuscire ad individuare non solo i fattori di rischio statici, ma anche quelli dinamici, che si modificano nel tempo. Il cui scopo è prevenire con maggior precisione la recidiva del reo e tutelare la donna. Infatti, la valutazione professionale strutturata generalmente è utilizzata per confermare le decisioni riguardo alle misure cautelari sia in fase di applicazione sia se è necessaria una modifica.

³⁴ Baldry, A. C., 2016

È importante sottolineare che le valutazioni del rischio sono degli strumenti utili che mirano a proteggere la donna. Tuttavia, non rappresentano la soluzione al fenomeno della violenza contro le donne, in quanto i fattori di rischio non individuano e non risolvono la causa delle azioni violente. Infatti, non è sufficiente contrastare il fenomeno solamente tramite una valutazione del rischio; dal momento che la causa del comportamento violento dipende dalla decisione dell'autore di agire la violenza. Dunque, per contrastare la violenza contro le donne è necessario attivare, in contemporanea, anche altre attività di prevenzione che mirino ad estirpare le radici del fenomeno.³⁵

2.2 GESTIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Contrastare la recidiva del reo richiede un approccio integrato che vada oltre la sola identificazione dei fattori di rischio tramite un'accurata valutazione. A tal fine, è necessario riconoscere che da sola la valutazione del rischio non è sufficiente; essa per risultare efficiente deve essere combinata con una gestione attiva del rischio. Infatti, la valutazione, senza una giusta gestione del rischio, sarebbe solo un esercizio teorico non utile a prevenire la recidiva del reo.

Ciò viene sottolineato dall'articolo 51 della Convenzione di Istanbul, dedicato alla "valutazione e gestione dei rischi", che evidenzia l'importanza di un approccio integrato per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Infatti, esso afferma che: "[1] Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno. [2] Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della

³⁵ **Forti, E. (2019)** *Una sfida caleidoscopica: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*. Diritto Penale e Uomo, Fascicolo 9/2019.

presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.”³⁶. La Convenzione riconosce che, nonostante la valutazione del rischio sia fondamentale per individuare i fattori di rischio, essa non può garantire la sicurezza delle donne senza una strutturata e accurata gestione del rischio.

La gestione del rischio, quindi, rappresenta la fase attuativa che traduce la valutazione in azioni concrete. Essa si concretizza attraverso una serie di misure pratiche che intersecate tra loro permettono l’attuazione di un piano di protezione per la donna³⁷. Per procedere verso questo obiettivo è importante che ci sia un coinvolgimento di diversi operatori e una cooperazione tra i vari servizi. È proprio in questo contesto che il lavoro di rete diventa fondamentale, dato che consente di coordinare le risorse e le competenze di diversi attori coinvolti, garantendo un intervento integrato e più efficace nella protezione delle donne vittime di violenza. La rete territoriale antiviolenza è di grande aiuto per le donne, dato che ne fanno parte diversi enti come: i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio, gli enti ed istituzioni territoriali, l’area socio-sanitaria, l’area sicurezza, l’area socio-assistenziale, l’area giudiziaria e anche altri soggetti, come associazioni sindacali, società civili, ecc.³⁸ La collaborazione di tutti questi enti facilita la gestione del rischio e la loro comunicazione ottimizza tutti gli interventi volti alla sicurezza della donna, che siano istituzionali, legali, psicologici o sanitari. Il lavoro di rete permette di attuare diverse strategie per la gestione del rischio che si possono suddividere in quattro gruppi: “monitoraggio, trattamento, supervisione e pianificazione per la sicurezza della vittima”³⁹.

³⁶ Consiglio d’Europa, 2011

³⁷ Dotti, M. (2011) *Violenza contro le donne e lavoro di rete: Formazione interprofessionale, capacità di valutazione del rischio di recidiva, diffusione di programmi per la presa in carico degli autori*. Rassegna di Servizio Sociale, 50(1), 73–87

³⁸ Centro Nazionale di Ricerca (2019) *Rapporto sui servizi specializzati antiviolenza. Quadro di sintesi dei risultati della rilevazione*. Dipartimento delle Pari Opportunità. <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/rapporto01-servizi-specializzati-antiviolenza.pdf>

³⁹ Rösemann, U., Marvanová Vargová, B., & Webhofer, R. (2011) *Identificazione e protezione delle vittime ad alto rischio di violenza di genere: Una panoramica* (2^a ed.). WAVE - Women Against Violence Europe. Traduzione a cura di G. Barone.

La gestione del rischio non è limitata all'immediata protezione della vittima, ma è un processo che prevede interventi a lungo termine volti ad aiutare la donna a ristabilire un equilibrio. Infatti, essa prevede un insieme di procedure riguardo diversi ambiti, quali per esempio possono essere: percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza tramite i Centri Antiviolenza, misure di protezione per la donna, misure cautelari per l'autore della violenza, programmi personalizzati per il reo proposti dai centri per uomini maltrattanti, ecc.

In molti casi, la mancanza di integrazione tra la valutazione del rischio e la sua gestione ha causato tragiche situazioni di recidiva che potevano essere evitate. La Corte Europea dei diritti umani per alcuni casi, come *Talpis* (2017), *Landi* (2022), *De Giorgi* (2022) o *M.S.* (2022), ha criticato e condannato l'Italia, in quanto sono degli evidenti esempi di "grave sottovalutazione del rischio di escalation delle aggressioni"⁴⁰. Questo evidenzia l'importanza della sinergia tra la valutazione e la gestione del rischio, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, e come una mancata attenzione a riguardo sia rischiosa per la vita della donna. Inoltre, fa emergere anche la questione della responsabilità: uno Stato che sottovaluta il rischio è in parte responsabile della reiterazione della violenza, motivo per cui viene condannato dalla comunità internazionale.

È importante tenere in considerazione che non esiste un unico procedimento di "giusta" gestione del rischio, in quanto le situazioni, e di conseguenza anche i percorsi di gestione, variano di caso in caso. Infatti, la strategia migliore per gestire il rischio dovrebbe essere personalizzata in base all'analisi della relazione violenta di quel caso specifico. Inoltre, anche la semplice scelta di un metodo di valutazione del rischio piuttosto di un altro può variare le scelte riguardo il percorso di sicurezza per la donna.

⁴⁰ **Pecorella, C., Dova, M. (2023)** *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2023 - La valutazione del rischio nei reati di violenza di genere. Difformità di giudizio in sede di applicazione delle misure cautelari*. Sistema penale
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-4-2023-la-valutazione-del-rischio-nei-reati-di-violenza-di-genere-difformita-di-giudizio-in-sede-di-applicazione-delle-misure-cautelari>

2.3 ALCUNI METODI RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE RILEVANTI PER IL CONTESTO ITALIANO

Nel corso degli anni sono stati sviluppati molteplici metodi di valutazione del rischio. Alcuni hanno maggiore validità scientifica e sono riconosciuti a livello internazionale, altri invece hanno validità soltanto nel paese in cui si sono sviluppati e/o sono ancora in analisi. Di conseguenza, questo paragrafo non analizza tutti i metodi esistenti, ma solo alcuni che, oltre ad essere riconosciuti a livello internazionale, presentano delle connessioni con il metodo SARA. Questa scelta è dovuta dal fatto che la tesi ha lo scopo di analizzare la metodologia utilizzata in Italia e il metodo di valutazione del rischio di recidiva riconosciuto a livello nazionale è il SARA⁴¹. Quindi, i metodi di valutazione che si analizzano in questo paragrafo sono considerati rilevanti per l'integrazione, l'analisi e sviluppo del metodo SARA.

2.3.1 Metodo DA (*Danger Assessment*)

La dottoressa Campbell Jacqueline nel 1986 ha sviluppato il Danger Assessment (DA), uno strumento di valutazione professionale strutturata del rischio che mira ad analizzare il rischio di femminicidio nelle relazioni intime. Lo strumento del DA è composto da due parti: un calendario ed uno strumento di valutazione. Quest'ultimo è strutturato sotto forma di intervista, con risposta chiusa "sì/no" ed è composto da 20 item che fanno riferimento all'autore della violenza⁴² (*vedi allegato 1*)⁴³. Essi racchiudono al suo interno vari aspetti della violenza maschile contro le donne e permettono di calcolare il rischio a cui è sottoposta la donna in una scala crescente da "nessun rischio" a "grave rischio". Parte della valutazione DA prevede un calendario, questo perché "aiuta a valutare la gravità e la frequenza delle violenze durante l'anno precedente. Alla donna viene chiesto di segnare approssimativamente i giorni in cui si sono verificati gli episodi di abuso fisico e di classificare la gravità [...]. La parte del calendario è stata concettualizzata come un modo per aumentare la consapevolezza della

⁴¹ Questo viene specificato dal Dipartimento delle Pari Opportunità nel "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" del 2015-2017.

⁴² Baldry, A. C., 2016

⁴³ <https://www.dangerassessment.org/uploads/pdf/DAEnglish2010.pdf>

donna e ridurre la negazione e la minimizzazione dell'abuso, soprattutto perché l'uso di un calendario aumenta il ricordo accurato in altre situazioni.”⁴⁴. Quindi, il DA è uno strumento che richiede di essere utilizzato più volte nel tempo, così permette di tenere costantemente controllata l'eventuale escalation della violenza.

Può essere utile integrare il metodo SARA, che individua il rischio generale con cui si confronta la donna in una situazione violenta, con il DA poiché fornisce un'analisi specifica del livello di rischio letale.

2.3.2 Metodo ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment)

L'ODARA è uno strumento di valutazione attuariale. Esso è stato realizzato nel 2000, dalla sezione di scienze e analisi comportamentali della polizia provinciale dell'Ontario e dai ricercatori del Waypoint Centre for Mental Health Care.⁴⁵ Con lo scopo di stimare la probabilità di reiterazione della violenza, l'ODARA individua il rischio di recidiva attraverso il confronto dei punteggi tra gli autori di reato nazionali. Dove i risultati più alti rappresentano in un breve lasso di tempo una maggiore frequenza e gravità delle violenze. Per individuare la probabilità di recidiva, gli studiosi, attraverso l'utilizzo di tecniche di regressione multipla, hanno individuato 13 item maggiormente predittivi della reiterazione del reo. Questo diminuisce la necessità di una valutazione completa per valutare il rischio di recidiva in urgenza di un primo intervento. Gli item sono riguardanti: la storia di violenza/comportamento antisociale dell'individuo accusato, i dettagli dell'aggressione più recente e le circostanze personali della vittima. La loro valutazione prevede per ognuno un punteggio di “0”, se non presente il fattore, e di “1”, se presente (*vedi allegato 2*)⁴⁶.

Questa valutazione del rischio è molto utilizzata all'interno di diversi servizi, come nelle attività di polizia, nei tribunali, nelle carceri, nella

⁴⁴ <https://www.dangerassessment.org/about.aspx>

⁴⁵ <https://odara.waypointcentre.ca/>

⁴⁶ <https://www.unb.ca/saintjohn/assets/documents/ccjs/odarapoliceresponse2012.pdf>

programmazione del trattamento IPV, nei servizi sanitari, nei servizi di protezione dell'infanzia e nei servizi di supporto alle vittime.

L'ODARA è uno strumento interessante da utilizzare in modo complementare a quello del SARA, in quanto il primo fornisce un approccio quantitativo, mentre il secondo uno qualitativo. Inoltre, l'utilizzo di entrambe le tipologie di valutazione permetterebbe alle forze dell'ordine di agire in modo immediato, grazie all'utilizzo dell'ODARA; ma al contempo, tramite il SARA, gli operatori potrebbero realizzare un percorso di gestione del rischio personalizzato per il caso specifico.

Infine, l'ODARA è uno strumento interessante da analizzare in quanto è stato impiegato dall'Italia per sviluppare il metodo ISA (*Increasing Self Awareness*). Gli item che compongono questo strumento riguardano la relazione violenta, la percezione del rischio e lo stato psicologico della donna. L'ISA⁴⁷ prevede che le donne compilino autonomamente la valutazione in modo che con il punteggio ottenuto riescano a compiere un'autovalutazione del rischio. Essa dovrebbe aiutare le donne a comprendere la propria situazione ed intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza.⁴⁸ Inoltre, essendo uno strumento disponibile online permette di raggiungere un gran numero di donne, anche se presenta ancora delle limitazioni riguardo la lingua.

2.3.3 METODO MARAC (*Multi-Agency Risk Assessment Conference*)

Il MARAC è uno strumento di valutazione del rischio che è stato sviluppato nel 2001 a Cardiff, ovvero in Galles, dall'organizzazione Coordinated Action Against Domestic Abuse (*CAADA*), oggi conosciuta come *SafeLives*⁴⁹. L'obiettivo di questa valutazione del rischio è migliorare la tutela delle donne in situazioni di violenza grave, attraverso un approccio multidisciplinare.⁵⁰ Infatti, questo strumento non è preso in considerazione per tutte le vittime

⁴⁷ Si può osservare un esempio di valutazione del rischio ISA al link: <http://www.surveygizmo.co.uk/s3/2181173/ISA-online>

⁴⁸ <https://www.sara-cesvis.com/isa-increasing-self-awareness.html>

⁴⁹ <https://safelives.org.uk/wp-content/uploads/SafeLives-Marac-Overview-June-2024.pdf>

⁵⁰ <https://bristol safeguarding.org/media/42798/kb-sp-marac-process-2020-v1-approved-18122019.pdf>

di violenza, ma solamente per quelle in cui il punteggio della valutazione DASH⁵¹ (*Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour-Based Violence Risk Identification Checklist*) è superiore a 14, oppure se il professionista ritiene che la donna sia in una situazione di rischio elevato.⁵² Solo successivamente a queste condizioni viene preso in considerazione il metodo MARAC.⁵³ Esso prevede degli incontri periodici e strutturati tra diversi servizi dove si discute per individuare una soluzione per la sicurezza della donna. Ciò avviene tramite la condivisione di informazioni tra i vari servizi e lo sviluppo di un piano di gestione del rischio per la donna in coordinazione e collaborazione tra i diversi enti. L'idea di questo tipo di valutazione è nata dalla necessità di cooperare, nei casi gravi, per una gestione del rischio più efficiente per la donna.

Anche se il MARAC non è uno strumento di valutazione del rischio come il SARA. Infatti, mentre il SARA si fonda su criteri specifici e validati, il MARAC è orientato alla gestione del rischio attraverso un approccio multidisciplinare che prevede il coordinamento di diversi servizi. Inoltre, il SARA è uno strumento predittivo, a differenza del MARAC che è più collaborativo e mira ad un'azione immediata per proteggere le vittime. Quindi, una intersezione tra i due strumenti potrebbe prevedere: in primo luogo, l'utilizzo del SARA per identificare il livello di rischio che, in un secondo luogo, può essere

⁵¹ Il DASH è uno strumento professionale strutturato utilizzato principalmente nel Regno Unito per identificare il rischio associato alla violenza domestica, allo stalking, alle molestie e alla violenza basata sull'onore. Esso consiste in una serie di domande suddivise in categorie che coprono diversi aspetti del rischio associato alla violenza domestica. L'operatore che utilizza il DASH compila il questionario e in base alle risposte positive individua il grado di rischio. Successivamente, l'operatore decide come gestire il rischio e se la donna è soggetta ad un pericolo elevato rinvia il caso al MARAC. Un modulo del DASH, tradotto in lingua italiana, si può osservare nel link: <https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/69165545/ValutazDASHin+uso+ai+centri+Antiviola.pdf/eec3331e-15f9-5399-180e-1cbab3ed0d44>. Mentre, un modulo del DASH, in lingua originale, si può trovare al link: <https://www.proceduresonline.com/trixcms/media/6627/dash-risk-assessment.pdf>

⁵² <https://safelives.org.uk/wp-content/uploads/SafeLives-Marac-Overview-June-2024.pdf>

⁵³ Si può osservare un modulo di riferimento che permette il rinvio del caso al MARAC nel seguente link: <https://phoenix.ecdesk.org/forms/public/eyJpdil6lmdlNlZ2UXBEYjBiVFFYMHlwblNmcmc9PSIsInZhbHVlIjoieSwtJNEgvZzJVbFQ3SjE0NG1CUi8ya0QxSVJBYXk3WXh0UmJSMUJuSIF6NThVZUVYTtCtMOTF6ZHJQeWZKSG94QyIsIm1hYyI6IjJkYzNjZDQ4ZGVlMGMyZiE3Njk5ODA1ZmQ3ZTJiYTkwNjg5NGRiMzZlZGY1NzhjYjQ2MTkMGM5ZDYyZDE1MTg1Lj0YwciOilifQ==/east-riding-marac-referral-form>

discusso nel contesto di una conferenza MARAC, permettendo una gestione del rischio maggiormente efficace dato il coinvolgimento dei vari servizi.

2.3.4 Metodo DVRAG (Domestic Violence Risk Appraisal Guide)

Il DVRAG è uno strumento di valutazione attuariale del rischio realizzato nel 2008 dai ricercatori Stephen D. Hart, P. Randall Kropp, Darren E. Grant, e Tanya Laing. Esso è stato progettato per valutare il rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne, principalmente nelle relazioni intime, ed è stato validato in Austria, Canada e Stati Uniti.⁵⁴ Il DVRAG fornisce una valutazione standardizzata basata su evidenze empiriche e viene maggiormente utilizzato dagli operatori sanitari e della giustizia. Anche questo metodo di valutazione, per calcolare il rischio di recidiva del reo, si basa su un punteggio derivato dall'analisi di una serie di fattori, presenti o meno nella relazione violenta, che sono considerati pericolosi. Il DVRAG è uno strumento che deriva dall'unione di parte del metodo ODARA, 13 item, e di una valutazione psicologica chiamata "Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)"⁵⁵. La valutazione del rischio viene calcolata assegnando un punteggio da "-1" a "+8" ad ogni item (*vedi allegato 3*)⁵⁶.

Il DVRAG, anche se è uno strumento che deriva dall'ODARA, è più preciso, difficile e lungo da completare. Esso indirizza il professionista verso delle strategie di gestione del rischio, ma, come tutti gli strumenti attuariali, per procedere in modo efficace prevede che il valutatore integri il risultato con un suo giudizio da operatore esperto.

Un aspetto importante per questo metodo di valutazione del rischio lo individuiamo nella sua base empirica. Infatti, il DVRAG si è sviluppato tramite una ricerca longitudinale su campioni di aggressori condannati; ciò fornisce maggiore rilevanza metodologica e predittiva. Proprio per il tipo di

⁵⁴<https://dvrisc.org/wp-content/uploads/2022/06/DVRAG-Factsheet-June2024.Accessible-colors.pdf>

⁵⁵ <https://dvrisc.org/wp-content/uploads/2022/06/DVRAG-Factsheet.pdf>

⁵⁶https://www.researchgate.net/publication/251667717_An_overview_of_partner_violence_risk_assessment_and_the_potential_role_of_female_victim_risk_appraisals

ricerca che è stata svolta, questa valutazione del rischio è particolarmente rilevante per le decisioni riguardo la condizionale, gestione della sorveglianza e sicurezza delle donne.

È interessante confrontare il metodo DVRAG e SARA, in quanto entrambi si focalizzano sulla valutazione della recidiva all'interno delle relazioni intime, ma utilizzano approcci differenti. Infatti, mentre il SARA, essendo uno strumento di valutazione professionale strutturato, offre flessibilità e una valutazione qualitativa del rischio, il DVRAG restituisce una valutazione più oggettiva del rischio, ovvero valuta il rischio tramite un punteggio numerico basato su dati statistici. Perciò, esso può essere integrato al metodo SARA per fornire una base empirica più solida su cui l'operatore può formare il suo giudizio informato.

2.3.5 Metodo DVSR (Domestic Violence Supplementary Report)

Il DVSR è uno strumento di valutazione del rischio sviluppato su richiesta dalla Polizia Provinciale dell'Ontario in seguito ad una serie di femminicidi/suicidi sospetti. Il dubbio sorgeva dal fatto che l'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine per aggressione coniugale⁵⁷. Di conseguenza, questo strumento è stato realizzato per assistere gli agenti di pattuglia durante l'indagine preliminare, aiutare il personale investigativo durante le indagini successive ed individuare le informazioni necessarie per il perseguimento efficace degli autori di violenza domestica⁵⁸.

Randall Kropp è uno degli ideatori del SARA a cui è stato offerto un contratto finanziario a livello federale⁵⁹ per sviluppare un nuovo strumento di valutazione basato sul lavoro precedente del SARA. Perciò, in seguito ad un'attenta analisi della letteratura e varie consultazioni con esperti, ha

⁵⁷https://web.archive.org/web/20170808215038id_/http://www.sadvreatmentcentres.ca/en/secure/SANEModules/Module%204_DV2-PsycholAssess16-3-p267-75HiltonNZ.pdf

⁵⁸https://lapdonlinestrgeacc.blob.core.usgovcloudapi.net/lapdonlinemedia/2021/09/office_of_operation_notice_31_1997_domestic_violence_supplemental_report.pdf

⁵⁹ **Department of Justice Canada. (2021) Final Report of the Ad Hoc Federal-Provincial-Territorial Working Group Reviewing Spousal Abuse Policies and Legislation.** <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/pol/p4.html?wbdisable=true>

individuato i 22 item del DVSR⁶⁰. Essi esaminano gli aspetti della relazione violenta, le caratteristiche del reo e la vulnerabilità della vittima. Inoltre, questo strumento di valutazione include una checklist e una guida su come compilare la valutazione del rischio ed intervistare le vittime⁶¹.

Un vantaggio del DVSR per le forze dell'ordine è che, a differenza del DA o del SARA, questa valutazione è stata progettata specificatamente per loro. Infatti, il DVSR si basa solo su informazioni facilmente accessibili durante l'indagine su casi di violenza domestica. Tuttavia, questa valutazione non tiene in considerazione molti fattori dinamici, per cui non è molto affidabile nel calcolo della probabilità di recidiva del reo⁶².

Il SARA, a differenza del DVSR, adotta un approccio più flessibile. Infatti, il DVSR è riconosciuto per essere uno strumento maggiormente prescrittivo e strutturato, ideato con lo scopo di istituire una procedura standard. Questo perché, essendo stato creato per soddisfare le esigenze delle forze dell'ordine, era un fattore importante ridurre al minimo la variabilità tra gli operatori. Mentre, il SARA permette ai valutatori di uscire dai 20 item e tenere in considerazione le specificità del caso. Inoltre, il SARA aggiorna la valutazione del rischio ogni qualvolta che emergono nuove informazioni. Tuttavia, anche se la loro applicazione pratica e il loro approccio differiscono, entrambi gli strumenti condividono l'obiettivo di prevenire futuri episodi di violenza e proteggere le vittime.

⁶⁰ Un esempio del metodo di valutazione DVRS si trova al seguente link: <http://www.fact.on.ca/Info/dom/police00a.pdf>

⁶¹https://www.nj.gov/njsp/ucr/pdf/forms/Supplementary_Domestic_Violence_Offense_Report_Guide.pdf

⁶²https://web.archive.org/web/20170808215038id_/http://www.sadvreatmentcentres.ca/en/secure/SANEModules/Module%204_DV2-PsycholAssess16-3-p267-75HiltonNZ.pdf

CAPITOLO 3 - FOCUS SUL METODO SARA

3.1 METODO SARA (*SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT*)

L'Italia ha adottato il metodo di valutazione del rischio di recidiva Spousal Assault Risk Assessment (SARA), grazie al lavoro di Anna Costanza Baldry⁶³, dell'Associazione Differenza-Donna e ai progetti Daphne. Questo strumento è stato introdotto in Italia intorno agli anni 2000 ed attualmente rappresenta la procedura di valutazione del rischio professionale strutturata più conosciuta e accreditata del paese⁶⁴.

Il metodo SARA, come già anticipato nel precedente capitolo, rappresenta uno strumento di valutazione del rischio riconosciuto a livello internazionale. Poiché, oltre ad essere tra i più testati, esso ha dimostrato una solida validità e affidabilità tra diversi valutatori, ovvero il SARA fornisce un coerente risultato indipendentemente dal professionista che lo utilizza⁶⁵.

La prima versione del Spousal Assault Risk Assessment (SARA) è stata realizzata in Canada nel 1995. Lo studio di questo strumento è iniziato a seguito di tre diversi casi di femminicidio, avvenuti nel 1993, che hanno destato scalpore nell'opinione pubblica⁶⁶. Lo scandalo era causato dal fatto che le donne in questione si erano rivolte ai servizi e alle forze dell'ordine, che però non erano intervenute, probabilmente a causa dell'incapacità di

⁶³ Anna Costanza Baldry (Londra, 16 maggio 1970 – Roma, 9 marzo 2019) era una psicologa sociale e criminologa. Baldry è stata una figura di rilievo nel campo della prevenzione e della lotta alla violenza di genere. Infatti, è fondatrice e responsabile del Cesvis (Centro Studi Vittime SARA) di Caserta e ha diretto lo sportello anti-stalking Astra presso il Centro per Donne in Difficoltà della Provincia di Roma gestito dall'Associazione Differenza Donna. Inoltre, ha collaborato con la Casa delle Donne di Roma e con la Rete dei centri anti violenza D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), dove ha lavorato attivamente per supportare e proteggere le donne vittime di violenza.

Uno dei suoi contributi più significativi è stato curare la validazione italiana del protocollo SARA (Spousal Assault Risk Assessment). Grazie al suo lavoro, il protocollo SARA è stato adattato al contesto italiano, diventando un riferimento per professionisti e operatori che si occupano di prevenire e gestire situazioni di violenza domestica.

Inoltre, nel 2015 è stata insignita Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana per l'impegno, la costanza e gli studi per il contrasto alla violenza contro le donne.

⁶⁴ **Baldry, A. C.**, 2013

⁶⁵ **Department of Justice Canada. (2021) *Intimate partner violence risk assessment tools: A review.*** https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/rr12_8/a.html

⁶⁶ **Forti, E.**, 2019

individuare il rischio. Di conseguenza, il governo canadese e il ministero degli interni hanno riconosciuto una lacuna nel sistema istituzionale e hanno incaricato gli studiosi Stephen D. Hart, P. Randall Kropp e Christopher D. Webster di sviluppare una procedura che potesse facilitare la valutazione e l'identificazione del rischio.⁶⁷

Analizzando il fenomeno della violenza contro le donne, studiando dei casi di reiterazione della violenza e altri di femminicidio, i ricercatori hanno individuato i 20 item⁶⁸, ovvero i fattori di rischio, su cui si sono sviluppate le linee guida utili alla loro identificazione. Questi fattori del metodo SARA permettono di stabilire il livello di rischio di recidiva, tramite l'analisi di diversi aspetti come: la relazione violenta, i precedenti penali del reo, la salute mentale dell'autore e il suo funzionamento/adattamento sociale.

Altre informazioni sul metodo SARA si possono individuare dalla sua struttura. Infatti, dato che il metodo SARA è uno strumento di valutazione professionale strutturata, richiede che sia l'operatore a completare la valutazione, segnando la presenza o assenza di ciascun fattore. Inoltre, a differenza dei sistemi attuariali, il SARA prevede che il valutatore analizzi le informazioni e, attraverso la sua formazione, esprima un giudizio da esperto. Questo permette di individuare il reale livello di rischio, dato che fornisce la possibilità di prendere in considerazione anche dei fattori non presenti tra i 20 item, ma che per quel caso specifico potrebbero risultare rilevanti. Quindi, anche se in questo strumento è presente un margine di discrezionalità umano, esso è considerato più valido e attendibile di molti sistemi attuariali, che invece si basano solamente su un punteggio.⁶⁹

Il SARA, essendo una valutazione del rischio professionale strutturata, permette agli operatori di individuare sia i fattori statici sia quelli dinamici del rischio. Quest'ultimi sono particolarmente importanti da riconoscere in quanto consentono l'identificazione dell'escalation della violenza che

⁶⁷ Baldry, A. C., 2016

⁶⁸ Si possono osservare i 20 item utilizzati nella valutazione del rischio del SARA al seguente link: https://emerge.ucsd.edu/r_1plrabytih9j494/

⁶⁹ Baldry, A. C., 2013

spesso è correlata a esiti letali, ovvero i femminicidi. Per questo si può affermare che il metodo SARA è uno strumento di valutazione completo che permette di mantenere costantemente monitorato il rischio. Come già anticipato, dopo un attento studio e analisi del fenomeno, sono stati identificati 20 item raggruppati in cinque sezioni differenti, quali: precedenti penali, adattamento psicologico, storia di violenza nelle relazioni intime, indice dei reati, altre considerazioni.⁷⁰ Il risultato che si ottiene dalla valutazione è l'identificazione del rischio di recidiva del reo, che può rivelarsi: "basso", "medio", "alto". Quest'ultimo si individua attraverso dei colloqui con il reo, la vittima, persone informate sui fatti e sul materiale già registrato all'interno dei fascicoli. L'operatore assegna ad ogni item un punteggio uguale a 0 se il rischio è basso, 1 se è medio e 2 se è alto. Inoltre, è necessario tenere in considerazione che esistono alcuni fattori di rischio considerati "critici", come ad esempio possedere un'arma, aver provato a soffocare la donna o avere comportamenti di eccessiva gelosia. A questi fattori deve essere posta maggiore attenzione in quanto aggravano la probabilità di recidiva.

È di fondamentale importanza ricordare che la valutazione del rischio SARA, come anche tutte le altre, non risolve la violenza contro le donne. Infatti, contrastare questo fenomeno è molto complesso in quanto è necessario sradicare delle idee e degli stereotipi intrinseci nella società, ciò significa che deve avvenire un cambiamento su vari aspetti come quello sociale, culturale, politico e legislativo. Mentre, il SARA ha lo scopo di raccogliere informazioni per individuare il grado di pericolosità del reo ed aiutare tramite un linguaggio condiviso i servizi, generali e specializzati, a stabilire il miglior procedimento per la tutela della donna e prevenire l'escalation della violenza. Quindi, questo strumento è volto a fornire risposte efficaci per ostacolare il propagarsi di una violenza già avvenuta e di prevenirne altre. Per di più è opportuno sottolineare che il SARA mira ad orientare le decisioni riguardo al percorso di fuoriuscita in sicurezza della

⁷⁰ Baldry, A. C., 2016

donna o rispetto alle misure cautelari per il reo, ma non sostituisce le classiche indagini che si svolgono in situazioni di violenza⁷¹. Infatti, la valutazione del rischio è un metodo scientificamente valido, però non è vincolante.

Il SARA è stato realizzato sotto forma di valutazione professionale strutturata, in quanto se fosse un test psicometrico⁷² non sarebbe stato accessibile a tutte le diverse tipologie di operatori che lavorano a contatto con donne vittime di violenza. Quindi dopo aver seguito una formazione sul tema, il SARA è uno strumento utilizzabile da tutti, l'unica eccezione che richiede delle professionalità specifiche si presenta quando la valutazione viene effettuata con scopi diagnostici. Inoltre, anche se un test psicometrico è utile per contrastare la recidiva, tuttavia sarebbe vincolato dalle leggi nazionali. Infatti, in Italia non sono ammesse perizie che stabiliscano la personalità dell'imputato, a meno che non debbano dimostrare l'esistenza di cause patologiche del reo⁷³. Perciò, il SARA essendo una valutazione di tipo differente, non viola i diritti dell'imputato⁷⁴, in quanto essa non fornisce un punteggio assoluto di pericolosità dell'autore visto che non analizza la personalità del reo tramite una scala clinica. Infatti, il SARA valuta il caso tramite un'analisi psico-sociale che tiene contemporaneamente in considerazione le variabili riguardo il reo e la relazione violenta. Per questo

⁷¹ **Dotti M.**, 2011

⁷² Il test psicometrico è tipico degli strumenti attuariali. Infatti, è considerato dall'Enciclopedia Treccani uno "strumento standardizzato ed empiricamente validato di indagine psicologica che produce valutazioni quantitative del comportamento umano o animale. Più precisamente, i test psicometrici tentano di misurare aspetti elementari o complessi dell'attività psichica, del comportamento e della personalità attraverso la costruzione, l'applicazione e la verifica di reattivi psicologici o test." [https://www.treccani.it/enciclopedia/test-psicometrico_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/test-psicometrico_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/)

⁷³ In quanto nel codice di procedura penale italiano all'articolo 220 comma 2 si afferma che: "non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche." <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art220.html>. Questo salvo che le perizie non siano necessarie per stabilire il vizio parziale o totale di mente (art. 88 e 89 del Codice penale), che però portano all'esclusione della capacità di intendere e di volere, in quanto dimostra l'esistenza di cause patologiche. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primi/titolo-iv/capo-i/art88.html>

⁷⁴ **Baldry, A. C.**, 2013

si può affermare che il SARA sia uno strumento che funge da “checklist” o “promemoria” sui fattori di rischio essenziali che gli operatori devono rilevare nei casi di violenza contro le donne. In aggiunta, il test psicometrico si limita ad individuare la quantità dei fattori di rischio, mentre il SARA valuta la loro qualità e rilevanza. Tuttavia, è da sottolineare che attualmente non esiste un metodo di valutazione del rischio di recidiva, nemmeno il SARA, che sia completamente esaustivo. Questo perché esistono numerose variabili che possono alterare la probabilità del rischio di recidiva che non si possono tutte includere in pochi item. Ciò nonostante, si può considerare il SARA un metodo valido in quanto permette al valutatore di esprimere un giudizio esperto dove può includere anche altri fattori che risultano rilevanti per quel caso specifico, anche se non presenti nei 20 item.

In Italia attualmente, anche se sta aumentando l'utilizzo sistematico del metodo SARA, esso non rappresenta ancora una prassi né in ambito giuridico né in quello sociale. Infatti, spesso viene effettuata in modo non strutturato, fugace, inconsapevole ed atemporale. In questo modo, a volte si presenta inutilmente un eccessivo utilizzo di misure cautelari, mentre in altri casi non si attivano delle procedure che avrebbero evitato l'escalation della violenza. Dunque, non usufruire di uno strumento di valutazione del rischio come il SARA è un peccato, in quanto i continui casi di violenza contro le donne e femminicidi richiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni e la valutazione del rischio potrebbe aiutare a colmare il problema. Infatti, essa può essere impiegata in diverse situazioni, come fa notare la legge 119/2013⁷⁵, e il suo utilizzo faciliterebbe l'individuazione dei fattori di rischio da parte dell'operatore. Inoltre, di conseguenza permetterebbe una gestione del rischio più efficace per la protezione della donna e maggiore fiducia nelle istituzioni da parte della vittima e della sua famiglia.

⁷⁵<https://www.lexitalia.it/leggi/2013119.htm#:~:text=119&text=1.,in%20allegato%20alla%20presente%20legge.>

Date le molteplici possibili applicazioni del metodo SARA, nel 2018 il Consiglio Superiore di Magistratura⁷⁶ ha affermato che questo strumento sarebbe una “buona prassi da attuarsi a livello delle Procure, Tribunali e Polizia giudiziaria”⁷⁷ nel contesto italiano. Infatti, esso si può utilizzare in ambito penale: nelle indagini preliminari, nell’emissione della sentenza, nel periodo detentivo.

In Italia, la fase delle *indagini preliminari* prevede che il PM e il GIP, per decidere la misura cautelare da applicare al reo, debbano individuare la probabilità del rischio di recidiva. L’utilizzo del SARA aiuterebbe queste figure a fornire una valutazione il più oggettiva possibile dovendo seguire i criteri delineati dal metodo. Successivamente, durante l’*emissione della sentenza* sarebbe particolarmente rilevante che il giudice, prima di determinare la pena detentiva, tenesse in considerazione la valutazione del rischio. In quanto, se ritiene che il reo possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, deve tenere in considerazione che una prognosi sbagliata, riguardo alla probabilità di rischio di recidiva, comporterebbe un pericolo per la donna. Inoltre, anche il Tribunale di Sorveglianza ha la possibilità di usufruire del metodo SARA nella scelta di accettare o rifiutare le istanze che richiedono la modifica della detenzione del reo con altre misure, come la detenzione domiciliare o l’affidamento ai servizi sociali. In questo caso, la valutazione del rischio permetterebbe di individuare una miglior gestione del percorso volto alla rieducazione del condannato, come prevede l’art. 27 della Costituzione Italiana.⁷⁸

Anche se il metodo SARA è nato a seguito di una richiesta del sistema penale, esso si può impiegare anche in altri ambiti, ad esempio quello civile. Ovvero, la valutazione SARA può essere utilizzata dai giudici civili per quanto riguarda gli ordini di protezione. Infatti, ci sono dei casi di violenza

⁷⁶ Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, delibera 9 maggio 2018 <https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa>

⁷⁷ Forti, E., 2019

⁷⁸ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-27>

contro le donne in cui è necessario attivare un ordine di protezione, ciò può succedere ad esempio in situazioni complicate di divorzio, separazione o per problemi riguardo l'affidamento dei figli. Infatti, nei casi di violenza contro le donne, il giudice civile, in situazioni di urgenza o in una sentenza del Tribunale per i minorenni⁷⁹, dispone della possibilità di emettere degli ordini di protezione che tutelano la donna e i suoi figli.

Per di più, il SARA può essere utilizzato anche da altri enti che non siano giudiziari o di sicurezza, come i centri antiviolenza. Essi utilizzano la valutazione del rischio, oltre per individuare il rischio di recidiva dell'autore violento così da decidere come intervenire, anche per far comprendere alla donna la sua situazione. Infatti, spesso le donne vittime di violenza tendono a minimizzare il loro vissuto ed uno strumento come il SARA potrebbe aiutarle a riconoscere la gravità della violenza che stanno vivendo. Oppure, un altro ente che può utilizzare il SARA è l'ambiente sanitario, che grazie alla valutazione del rischio possono avviare i protocolli prestabiliti per i casi di violenza contro le donne.

Nel corso degli anni questo strumento di valutazione si è evoluto e si sono create varie versioni, le più importanti sono il SARA-S e il SARA-PLUS. Esse, anche se non rappresentano tutte le versioni esistenti, sono considerate le più rilevanti dato che hanno aumentato l'utilità e l'applicabilità dello strumento originale del SARA.

3.1.1 *Versione screening del SARA (SARA-S)*

Il SARA è una procedura di valutazione del rischio che è stata validata e sviluppata in modo che individuasse i fattori di rischio analizzando la relazione violenta e la storia dell'autore. Nonostante i numerosi test superati per validare la procedura, i ricercatori si accorsero di una lacuna, a livello di praticità dello strumento, solamente dopo aver iniziato ad usarlo. Infatti, in seguito all'utilizzo del SARA da parte delle forze dell'ordine canadesi e

⁷⁹ La valutazione del rischio del metodo SARA può essere utilizzata anche nei casi di violenza assistita. Infatti, quando è stata realizzata hanno cercato di far in modo che si potesse valutare il rischio di recidiva di tutti i tipi di violenza contro le donne. (Baldry, A. C., 2016)

svedesi, si è notato che in situazioni con tempi e informazioni limitate, lo strumento era troppo impegnativo da utilizzare e non sempre completabile. Di conseguenza, il mancato completamento della valutazione alterava l'esito e complicava la lettura e l'analisi del rischio di recidiva. Per cui in Canada nel 2003, gli stessi ricercatori del SARA hanno pubblicato una nuova metodologia di valutazione del rischio, chiamata B-SAFER⁸⁰. Tuttavia, in Italia questa valutazione del rischio è conosciuta con un altro nome, ovvero SARA-S. Questo perché è una versione screening del SARA⁸¹ e gli italiani durante la traduzione dello strumento hanno deciso di utilizzare un nome che richiamasse la connessione con il metodo originale. Il SARA-S era necessario in quanto spesso il fattore "tempo" ha inciso negativamente, causando l'attivazione tardiva da parte degli operatori e mettendo in pericolo la vita della donna⁸².

Questo strumento, come il SARA, serve ad individuare il livello di rischio, che può essere basso, medio o alto; tramite uno studio della relazione violenta nell'immediato e nel lungo termine. Inoltre, anche questa valutazione permette di individuare la presenza di un'escalation della violenza o del rischio letale. Un'ulteriore similitudine è che entrambi i metodi sono strumenti di valutazione professionali strutturati, per tale motivo riescono a identificare sia i fattori statici sia quelli dinamici del rischio.

⁸⁰ Si può osservare il test pilota di questo metodo di valutazione nel sito del governo canadese al link https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/rr05_fv1-rr05_vf1/a1.html . Il governo canadese afferma che questo modello è stato successivamente leggermente modificato, nel seguente modo: "First, the language was changed to reduce professional jargon and thereby make the B-SAFER easier to read and apply. For example, the title of Item 4 on the B-SAFER was changed from "Violations of Conditional Release" to "Violations of Court Orders" to make the intent of the item more clear. As well, we attempted to use plain language to describe aspects of mental disorder listed as descriptors in Item 10. Second, a section on recommended management strategies was added to facilitate development and documentation of case management plans. Finally, after considering the risk factors and management strategies, the worksheet requires the evaluator to provide judgements of case prioritization, risk for life threatening violence, risk for imminent violence, and the likely victims of violence."

⁸¹ Al seguente link si trova un esempio del modello SARA-S: https://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_26334.pdf

⁸² Baldry, A. C., 2016

Per una maggior accuratezza gli studiosi ritengono che sia preferibile svolgere questa valutazione almeno ogni 6 mesi⁸³. Questo perché il rischio di recidiva dipendendo anche da fattori dinamici, che variano nel tempo, può modificare il livello di pericolo a cui è sottoposta la donna.

Il SARA-S è un metodo di valutazione che prevedeva inizialmente 10 item, ma dal 2010 dispone di 15 item. Infatti, dopo un primo utilizzo, si è ritenuto utile inserire degli item che analizzassero la vulnerabilità della donna. I fattori di vulnerabilità permettono di completare l'analisi della valutazione e di colmare una lacuna presente nelle versioni precedenti. È importante evidenziare che le valutazioni del rischio SARA e SARA-S sono state create e strutturate focalizzandosi sulle caratteristiche dell'autore e sulla situazione violenta. Questa è stata una scelta ragionata per evitare che il valutatore durante l'analisi attribuisse erroneamente la colpa della violenza alla vittima e non all'autore. Tuttavia, i fattori di vulnerabilità anche se non sono la causa della violenza, aiutano il valutatore a determinare il rischio in quanto sono degli elementi che rendono la donna più esposta alla violenza.

A differenza del SARA, il SARA-S/B-SAFER permette una valutazione del rischio in tempi brevi mantenendo un buon livello di accuratezza. Rendendolo particolarmente utile in situazioni di emergenza o dove le risorse sono limitate, contribuendo così a rafforzare l'efficacia complessiva della valutazione del rischio.

Il SARA-S non è l'unica versione derivante dal metodo SARA, però è una delle più utilizzate e conosciute in Italia. Infatti, questo metodo di valutazione è utilizzato da diversi enti e servizi, quali: i servizi sanitari, i centri anti violenza, dalle forze dell'ordine, i servizi sociali e la magistratura.

In Italia, è stata sviluppata un'ulteriore versione integrativa al metodo SARA-S, conosciuta come SARA-PIUs (Plury Users). Questo strumento è stato realizzato da un sottogruppo interministeriale voluto dal Dipartimento per le Pari Opportunità⁸⁴. Esso crea delle linee guida per uniformare l'approccio di

⁸³ Baldry, A. C., 2013

⁸⁴ Baldry, A. C., 2016

diversi operatori allo strumento di valutazione del rischio. Infatti, per tutelare la donna ed avviare un giusto percorso all'autore della violenza, è fondamentale che i diversi servizi, e quindi i diversi valutatori, affrontino il fenomeno con lo stesso approccio.

3.1.2 Versione integrata del SARA (SARA-PLUS/SURPLUS)

Un altro metodo di valutazione del rischio derivante dalla versione originaria del SARA è conosciuto come SARA-PLUS Underlying Risk (SARA-PLUS o SURPLUS). Questa versione di valutazione del rischio è validata ed utilizzata in Italia per prevenire la recidiva e tutelare le donne dalle relazioni violente. Inoltre, essa è inserita all'interno del Piano Nazionale anti violenza italiano come procedura consigliata per trattare i casi di violenza contro le donne⁸⁵. La valutazione del SARA-PLUS viene principalmente completata dalle forze dell'ordine e dai centri anti violenza in quanto permette di individuare delle informazioni rilevanti per successivamente poter applicare delle misure cautelari adeguate.

Anche questa valutazione del rischio è professionale strutturata perciò è un test soggettivo che si basa sull'analisi di fattori oggettivi individuati tramite lo studio di numerose ricerche scientifiche e letterarie. I fattori di rischio stabiliti riguardano la storia della relazione violenta, l'adattamento psicosociale del reo e la vulnerabilità della donna⁸⁶. Per cui il SARA-PLUS⁸⁷ permette di individuare dei "i fattori associati all'iniziazione e/o reiterazione di una condotta violenta."⁸⁸.

La differenza con la versione originale del SARA è che il SARA-PLUS si concentra su un'analisi più approfondita degli elementi di rischio standard del SARA. Questo per riuscire ad individuare degli aspetti specifici dei fattori di rischio che potrebbero essere determinanti nel calcolo di letalità o grave recidiva, ma che al contempo sarebbero difficili da identificare con la

⁸⁵ Dipartimento per le Pari Opportunità, 2015

⁸⁶ Forti, E., 2019

⁸⁷ Si può osservare un modello dello strumento di valutazione del SARA-PLUS al seguente link: https://www.simef.net/wp-content/uploads/2024/05/SARA_PLUS_2016-1.pdf

⁸⁸ <https://www.sara-cesvis.com/valutazione-del-rischio-di-recidiva-della-violenza.html>

valutazione base. Di conseguenza, si può affermare che, mentre il SARA è una solida base per la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne e il SARA-S permette di analizzare il rischio in situazioni di urgenza; il SARA-PLUS è la versione potenziata del SARA che si concentra su degli elementi della “checklist” che richiedono maggiore attenzione⁸⁹.

⁸⁹ **Baldry, A. C.**, 2016

CAPITOLO 4 - CRITICITÀ E DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA

4.1 LIMITAZIONI DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio di recidiva è uno strumento utile per individuare la probabilità di reiterazione della violenza e per sviluppare un piano di gestione del rischio che procuri un giusto trattamento alla donna e al reo. Tuttavia, queste valutazioni spesso presentano delle limitazioni che causano un'errata analisi della situazione violenta e un'inefficiente gestione del rischio⁹⁰.

Queste limitazioni possono derivare da diversi contesti. Un primo problema può essere identificato dall'ambiente in cui si sviluppa la valutazione del rischio e la sua validità esterna. Infatti, la maggior parte degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva vengono creati in contesti specifici e non sempre sono adattabili ad altri sistemi giudiziari o altre popolazioni. Per cui una valutazione del rischio che risulta efficace nel paese originario può risultare inefficiente in un altro Stato che presenta differenze culturali, sociali e legali. Questo perché la valutazione del rischio si fonda su modelli statistici che si basano su delle variabili considerate rilevanti per quella società specifica. Tuttavia, in un altro contesto quelle stesse variabili potrebbero non essere fondamentali per individuare il rischio di recidiva del reo. Ciò è una limitazione in quanto causa la perdita di accuratezza e di utilità dello strumento⁹¹. Un esempio di questo principio si può osservare anche all'interno di un sistema penitenziario con una grande diversità etnica, culturale e socioeconomica dei condannati dove lo strumento di valutazione del rischio di recidiva potrebbe non risultare efficace per tutti gli autori di violenza.

Un'altra limitazione è rappresentata dall'affidabilità predittiva degli strumenti stessi, in quanto tutte le valutazioni del rischio presentano, anche se minimi,

⁹⁰ Baldry, A.C., 2013

⁹¹ Baldry, A. C., 2016

dei margini di errore. Perciò non si può garantire una previsione affidabile al 100% della probabilità di recidiva del reo. Di conseguenza, le valutazioni del rischio possono fornire dei falsi positivi, quando il reo viene erroneamente considerato ad alto rischio di recidiva, e dei falsi negativi, dove si considera l'individuo non pericoloso e non si individua il reale rischio di recidiva. Ciò comporta gravi conseguenze in entrambi i casi sia per l'individuo sia per la vittima, ma anche per la società. Nella prima situazione, dove si identifica l'autore della violenza ad alto rischio di recidiva quando in realtà non lo è, si possono provocare dei danni irrimediabili all'abusante e contemporaneamente danneggiare la donna, dato che essere a conoscenza dell'alto rischio di recidiva può aumentare la sua paura. Invece, nel secondo caso la mancata individuazione del rischio effettivo può mettere in pericolo la vita della donna e causare difficoltà al sistema giudiziario in quanto negligente nell'applicazione delle misure necessarie alla protezione della vittima⁹². Questa tipologia di limitazione può aggravarsi nei contesti dove la valutazione viene applicata in mancanza di adeguate risorse e/o competenze specialistiche, dato che vengono prese decisioni basate su un'analisi incompleta o inaccurata.

Un ulteriore punto di criticità è rivolto agli strumenti di valutazione rigidi, che non permettono un'analisi dei cambiamenti comportamentali dell'abusante e/o l'introduzione di nuove informazioni che possono emergere nel tempo. Infatti, la valutazione del rischio di recidiva non andrebbe svolta in un'unica volta, ma dovrebbe prevedere un'analisi minimo ogni 6 mesi⁹³, in modo tale da poter individuare i fattori dinamici del fenomeno che richiedono revisioni periodiche. Tuttavia, molti strumenti non prevedono l'aggiornamento dei dati o la revisione dei punteggi e ciò ostacola la gestione del rischio rendendola meno efficace⁹⁴.

⁹² **EIGE (2019)** *Gender-based violence: Risk assessment and management of intimate partner violence in the EU*. European Union https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20191702_mh0119278enn_pdf.pdf

⁹³ **Baldry, A. C.**, 2016

⁹⁴ **Dipartimento per le Pari Opportunità. (2021)** *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*.

Anche le variabili prese in considerazione per la valutazione del rischio potrebbero rappresentare un limite significativo per questi strumenti. Infatti, le valutazioni spesso si basano su dati relativi all'analisi di certi comportamenti dei criminali del passato. Tuttavia, questi dati potrebbero non riflettere le circostanze attuali o future dell'abusante in quanto la società si evolve nel tempo. Semplicemente confrontando il quadro normativo in tema di violenza contro le donne degli anni '80 e quello dell'attuale decennio, si può osservare un cambiamento culturale sostanziale. Inoltre, questo problema è aggravato dal fatto che spesso le valutazioni si basano su delle variabili che non riflettono appieno la complessità del comportamento umano e delle sue motivazioni⁹⁵. Per cui questa tipologia di strumentazione dovrebbe essere in continuo aggiornamento parallelamente al contesto sociale del periodo storico. Inoltre, bisognerebbe porre una specifica attenzione, tramite un giudizio di un professionista esperto, ad ogni specifico caso in modo tale da poter osservare anche le variabili non standard.

Infine, esistono delle limitazioni anche riguardo la trasparenza e l'interpretazione degli algoritmi predittivi utilizzati in alcuni strumenti di valutazione. Questi algoritmi spesso sono complessi e producono risultati difficili da interpretare per degli operatori non specializzati, ciò aumenta il rischio di errori durante la valutazione. Dunque, la mancanza di trasparenza può portare alla sfiducia da parte degli individui valutati, della donna e della società, specialmente quando le decisioni basate su queste valutazioni hanno implicazioni legali significative, come la libertà vigilata, il rilascio anticipato o l'affidamento dei figli⁹⁶.

⁹⁵ Baldry, A.C., 2016

⁹⁶ Pecorella, C., Dova, M., 2023

4.2 COMPILAZIONE DELLA VALUTAZIONE

La compilazione della valutazione del rischio di recidiva è tutt'altro che semplice, in quanto le informazioni raccolte e la loro interpretazione possono influenzare significativamente l'esito della valutazione.

Una prima difficoltà è rappresentata dalla qualità dei dati disponibili. Infatti, non sempre è possibile confrontare dei dati che siano completi e aggiornati. Inoltre, spesso non si ha nemmeno la possibilità di accedere a parte delle informazioni necessarie per un'accurata compilazione della valutazione. Questo perché la raccolta di informazioni dipende dalla collaborazione dell'abusante, che oltre a non essere sempre disponibile, a volte fornisce false informazioni per vari motivi, ad esempio per paura di conseguenze legali o sociali⁹⁷.

Inoltre, anche la soggettività del valutatore può compromettere la compilazione. In quanto, anche se inconsci, i pregiudizi e gli stereotipi dell'operatore riguardanti l'etnia, il genere, l'età e/o classe sociale possono influire negativamente. Generalmente le valutazioni maggiormente influenzate dagli stereotipi sono quelle che presentano informazioni limitate, in contesti lavorativi con tempi brevi e scarse risorse, che portano l'operatore a voler concludere il caso il prima possibile. Tuttavia, per superare questo problema si è cercato di sviluppare degli strumenti standardizzati che riducessero al minimo la soggettività del valutatore, tramite l'uso di checklist e chiare linee guida⁹⁸. Sfortunatamente, anche se la situazione è migliorata, l'elemento della soggettività non è stato del tutto eliminato, in quanto alcuni item devono essere interpretati dall'operatore.

Dal momento che completare la valutazione del rischio in modo oggettivo è fondamentale per garantire uniformità e accuratezza allo strumento. Sono stati avviati dei corsi di formazione⁹⁹ per l'utilizzo dei metodi di valutazione del rischio; poiché si ritiene che la formazione e l'esperienza dell'esperto

⁹⁷ Baldry, A. C., 2016

⁹⁸ EIGE, 2019

⁹⁹ Dipartimento delle Pari Opportunità. (2020) *Primo rapporto GREVIO sull'Italia* <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>

siano il miglior vaccino contro gli stereotipi e i pregiudizi. Attualmente, esistono significative lacune nella formazione degli operatori che in molti casi non ricevono un addestramento sufficiente per utilizzare gli strumenti di valutazione in modo critico e consapevole. Per tale motivo, c'è ancora un elevato rischio di discrepanza tra le valutazioni compilate da diversi operatori.

Infine, non meno importanti sono le conseguenze causate dall'ambiente in cui viene compilata la valutazione. Infatti, spesso gli esiti errati dalle valutazioni dipendono da pressioni stressanti del lavoro, quali la mancanza di tempo e delle risorse necessarie¹⁰⁰. Questa situazione fa sì che le compilazioni siano frettolose o incomplete alterando l'accuratezza della valutazione e mettendo in pericolo la vita della donna. Per cui è essenziale che i valutatori abbiano accesso a condizioni di lavoro che gli permettano di svolgere il loro compito con attenzione e precisione. La difficoltà aumenta quando, oltre a dover integrare diverse informazioni in modo coerente, bisogna considerare una raccolta multidisciplinare dei dati. Per cui quando si integrano informazioni provenienti da diverse fonti, come la storia clinica, i rapporti psicosociali, le interazioni con la famiglia/comunità e le valutazioni; bisogna tenere in considerazione che, se si individuano diverse prospettive la causa potrebbe essere tra le possibili influenze precedentemente elencate. Per cui è necessario "proporre una diversificazione dell'utilizzo dello strumento in relazione ai destinatari e al loro ruolo"¹⁰¹ e rivolgere particolare attenzione nel svolgere un bilanciamento equo ed efficiente delle informazioni per una giusta valutazione dell'individuo.

4.3 MANCANZA DELLA DIMENSIONE DI GENERE

Analizzando le politiche attivate per contrastare la violenza contro le donne si possono osservare numerosi progressi legislativi e un'attenzione crescente verso la protezione delle vittime. Tuttavia, alcune politiche, come l'attivazione della valutazione del rischio, presentano ancora delle

¹⁰⁰ EIGE, 2019

¹⁰¹ Dipartimento delle Pari Opportunità. (2018) *Relazione GREVIO sull'Italia* <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1956/relazione-grevio-2018.pdf>

importanti lacune nell'integrazione della prospettiva di genere¹⁰². Questa è una limitazione in quanto può attivare misure di prevenzione e protezione della donna non adeguate per la situazione esponendola ad ulteriori rischi.

Spesso si adottano strumenti di valutazione che non considerano gli aspetti di genere e trattano tutte le situazioni nello stesso modo. Ciò uniforma le analisi di diversi casi con differenti necessità, portando ad una valutazione che non sempre individua le esigenze specifiche della situazione violenta. Una delle principali cause è che non tutti i servizi conoscono e utilizzano l'approccio di genere durante l'analisi dei diversi casi. Ciò in parte è una conseguenza dell'inadeguata formazione e sensibilizzazione degli operatori riguardo il fenomeno della violenza contro le donne. Infatti, l'utilizzo di un approccio neutrale non tiene in considerazione di come il genere possa far variare la percezione della violenza, che a sua volta può comportare un esito errato della valutazione mettendo in pericolo la vita della donna¹⁰³. Questa lacuna sistemica colpisce maggiormente le relazioni abusanti che riguardano la violenza psicologica e il controllo coercitivo, in quanto i pregiudizi e gli stereotipi complicano l'individuazione e il riconoscimento dei segnali critici di questa tipologia di violenza.

Il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e i vari tentativi di prevenire la recidiva dell'autore spesso sono ostacolati dalla visione culturale ed educativa del paese. Infatti, è fondamentale rendersi conto che per la piena integrazione della prospettiva di genere non è sufficiente un impegno legislativo, ma è necessario agire contemporaneamente anche a livello educativo e culturale. Questo perché per poter applicare efficacemente le norme è necessaria la presenza della prassi, che è fortemente influenzata dall'opinione pubblica e dal senso di giustizia del popolo. Per cui, in assenza della prassi, che dipende dalla percezione sociale della giustizia del paese, la norma è limitata ed è ostacola la sua applicazione. Di conseguenza, le istituzioni e la società civile devono

¹⁰² EIGE, 2019

¹⁰³ EIGE, 2019

svolgere un ruolo attivo per promuovere un cambiamento culturale che abbatta gli stereotipi di genere. Ciò favorisce la costruzione di una prassi forte, che riconosce le discriminanti di genere e contrasta il correlato problema sistemico, e non individuale, alla base del fenomeno della violenza contro le donne.

Infatti, anche se l'Italia ha effettuato dei passi importanti a livello normativo per i reati di violenza contro le donne, è ancora complicato contrastare il fenomeno e gestire il rischio di recidiva. In quanto la nazione italiana, come tante altre, ha ancora la tendenza a trattare il fenomeno della violenza contro le donne come un problema individuale, invece di un fenomeno sociale basato sulle disuguaglianze di genere e radicato nella nazione. Ciò influenza la gestione del rischio, dato che pone poca attenzione al monitoraggio e al controllo del reo¹⁰⁴, e rende poco utile la sua valutazione. Quindi, si può affermare che anche tramite una maggiore sensibilizzazione pubblica ed educazione si può integrare la prospettiva di genere migliorando l'efficacia delle strategie di gestione e valutazione del rischio.

4.4 GESTIONE DEL RISCHIO POST VALUTAZIONE CON I RELATIVI COSTI

Lo scopo della valutazione del rischio è fornire un risultato che possa aiutare gli operatori competenti a gestire in modo efficace la situazione violenta. Nella teoria sembra una questione facile da trattare: individuare il problema, valutare il rischio ed attuare le procedure necessarie in base al risultato ottenuto. Tuttavia, nella pratica la gestione del rischio è alquanto complicata e si possono incontrare varie difficoltà¹⁰⁵.

Un primo problema, si individua tra la differenza delle risorse disponibili e le necessità evidenziate dalla valutazione del rischio¹⁰⁶. Infatti, spesso i sistemi di giustizia, i Centri Antiviolenza e le istituzioni adibite ai percorsi di riabilitazione del reo non possiedono abbastanza risorse sia finanziarie sia

¹⁰⁴ Dipartimento delle Pari Opportunità, 2020

¹⁰⁵ Baldry, A. C., 2016

¹⁰⁶ EIGE, 2019

umane per contrastare la reiterazione della violenza e proteggere la donna. Questo divario di bisogni e risorse causa interventi insufficienti per la gestione del rischio mettendo in pericolo la vittima.

Un ulteriore problema è che non sempre i programmi di prevenzione della recidiva sono basati su evidenze scientifiche. Infatti, spesso gli operatori prendono decisioni spinti da fattori economici, politici e burocratici. Ciò comporta l'attuazione di interventi che a breve termine possono sembrare relativamente efficaci. Tuttavia, a lungo termine non lo sono realmente, anzi comportano uno spreco delle risorse e un aumento dei costi. Difatti, per la miglior tutela della donna e gestione efficace delle risorse è fondamentale attivare percorsi fin da subito basati sull'analisi delle migliori pratiche e degli studi scientifici¹⁰⁷.

I costi relativi la gestione del rischio sono elevati dal momento che comprendono le spese per la formazione e sensibilizzazione degli operatori, la realizzazione dei programmi sia di tutela per la vittima sia di riabilitazione per il reo, il monitoraggio e la supervisione continua, l'assistenza psicologica e le misure di sicurezza necessarie. C'è da aggiungere che, quando i governi devono decidere come gestire le risorse tra i diversi settori, spesso, soprattutto durante le crisi economiche, optano per ridurre il budget destinato agli enti impegnati nel contrasto della recidiva.

Quindi, i costi per sostenere la gestione del rischio a lungo termine sono molto elevati in quanto la prevenzione richiede interventi costanti e, a volte, un supporto continuativo che risulta economicamente impegnativo per le istituzioni¹⁰⁸. Tuttavia, anche se si è a conoscenza delle varie difficoltà causate dai costi, un'inadeguata gestione del rischio di recidiva da parte delle istituzioni, quindi una inefficiente tutela delle donne e gestione del reo, riduce la fiducia delle persone nelle istituzioni.

¹⁰⁷ Baldry, A. C., 2016

¹⁰⁸ EIGE, 2019

4.5 EFFICACIA

Tutte le politiche adottate dalla nazione per sviluppare ed integrare l'utilizzo dei metodi di valutazione di recidiva nei casi di violenza contro le donne sono volti al miglioramento dell'efficacia di tali strumenti. Ovviamente nella teoria l'utilizzo delle valutazioni del rischio ha lo scopo utopico di riuscire a prevedere la totalità dei casi di recidiva del reo. Tuttavia, nella pratica l'efficacia di tali strumenti è influenzata da diversi fattori, tra cui: la qualità e la scelta degli strumenti, la competenza e i pregiudizi degli operatori, l'esecuzione degli interventi volti a prevenire la reiterazione della violenza, i costi necessari per svolgere un adeguato percorso, il riconoscimento di tutte le diverse forme di violenza con i loro specifici comportamenti associati, il monitoraggio dei comportamenti dell'autore e la variabilità dei profili dell'abusante. Per cui non è semplice compiere una valutazione del rischio di recidiva che sia effettivamente efficace al 100% dal momento che è ostacolata dai diversi elementi sopracitati¹⁰⁹.

Inoltre, questi strumenti si basano su algoritmi e modelli statistici che difficilmente comprendono e analizzano pienamente la complessità umana e le dinamiche interpersonali che spesso hanno un'evoluzione imprevedibile. Per di più è complesso adattare un'unica tipologia di valutazione a diverse forme di violenza con i reciproci atteggiamenti specifici. In quanto, strumenti e scale standardizzati, anche se validati scientificamente, non sempre riflettono adeguatamente le specificità culturali, psicologiche o sociali dei casi analizzati¹¹⁰.

Ad ogni modo gli strumenti di valutazione del rischio, anche se non garantiscono un'efficacia assoluta, sono considerati utili e aumentano la probabilità di riconoscere la recidiva dato che forniscono informazioni proficue per identificare il rischio di recidiva¹¹¹.

¹⁰⁹ Baldry, A. C., 2016

¹¹⁰ Forti, E., 2019

¹¹¹ Baldry, A. C., 2013

L'efficacia può essere incrementata tramite diverse strategie come un continuo rinnovo delle valutazioni del rischio basate sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle esperienze pratiche raccolte sul campo che variano nel tempo. Un altro metodo è aggiornare gli operatori tramite corsi di formazione ed interventi pratici. L'aggiornamento costante sull'argomento della violenza contro le donne e le valutazioni del rischio è fondamentale in quanto permette di mantenere un approccio sensibile e competente nel riconoscere e gestire situazioni di rischio. Un ulteriore elemento necessario per migliorare l'efficacia è una buona collaborazione e comunicazione tra i diversi enti a contatto con le donne vittime di violenza, come forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali, operatori sanitari, psicologi e centri antiviolenza. Un approccio integrato e multidisciplinare aumenta la capacità di rispondere in modo tempestivo e coordinato, garantendo che le valutazioni del rischio non siano uno strumento isolato o una prassi amministrativa, ma parte di un sistema di interventi strutturati e continui¹¹². Infatti, senza una cooperazione efficace, anche le migliori valutazioni, eseguite quasi o senza errori discrezionali umani, rischiano di perdere il loro potenziale preventivo e quindi la loro utilità. In quanto, anche se la valutazione risulta esaustiva, è la realizzazione e attuazione del percorso di gestione del rischio che permette di evitare situazioni di reiterazione della violenza. Inoltre, non meno importante è la riesaminazione e il monitoraggio del caso violento, visto che l'autore è imprevedibile e la violenza nel corso del tempo può mutare, alterando l'esito della valutazione e il rischio per la donna¹¹³. Questo può causare un graduale declino dell'efficacia, poiché i percorsi attivati per gestire il rischio non si adattano alle nuove situazioni o non rispondono adeguatamente ai nuovi comportamenti del reo. Tutto questo richiede non solo risorse, ma anche una chiara volontà politica e un impegno a lungo termine per la prevenzione della recidiva.

¹¹² Dipartimento delle Pari Opportunità, 2020

¹¹³ Baldry, A. C., 2016

Infatti, nel migliorare l'efficacia delle valutazioni del rischio di recidiva, è necessario considerare anche il ruolo fondamentale dello Stato¹¹⁴. Esso ha il compito di creare un quadro normativo adeguato che promuova l'uso sistematico e integrato di questi strumenti. Inoltre, deve fornire le risorse finanziarie e umane necessarie per sostenere la gestione del rischio, che va dalla formazione del personale al percorso specifico di tutela per la donna e di riabilitazione per il reo. In aggiunta, lo Stato deve promuovere campagne di sensibilizzazione pubblica per combattere gli stereotipi di genere, aumentare la consapevolezza e facilitare il riconoscimento della violenza contro le donne. Tutto questo contribuisce a realizzare un ambiente sociale in cui le vittime si sentono più sicure nel denunciare gli abusi e la violenza di genere è meno tollerata.

¹¹⁴ Dipartimento per le Pari Opportunità, 2021

CONCLUSIONE

La violenza contro le donne è un fenomeno complesso radicato in Italia come nel resto del mondo, ed è difficile da riconoscere e contrastare. Esso è alimentato da molteplici fattori ed è basato sulle disuguaglianze di genere, che riflettono e sostengono dinamiche di potere squilibrate tra uomini e donne. La cultura patriarcale, gli stereotipi di genere e la discriminazione economica sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a mantenere in vita il circolo vizioso della violenza contro le donne.

Questa tesi non ha l'ambizione di individuare una soluzione definitiva a questo problema che condiziona la vita di un terzo delle donne nel mondo¹¹⁵, ma ha analizzato degli strumenti che potrebbero essere utili a prevenire situazioni di reiterazione della violenza. La valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza contro le donne non rappresenta la soluzione per eliminare il fenomeno; tuttavia, in quest'epoca in cui la violenza contro le donne è all'ordine del giorno e non esiste ancora una soluzione, la valutazione può aiutare ad evitare che l'autore applichi ancora comportamenti violenti nei confronti delle donne¹¹⁶. Essa permette di individuare il rischio di recidiva del reo, informazione molto rilevante che consente agli operatori di gestire il caso nei migliori interessi per la donna, il reo e la società. Se non sottovalutata e completata con la convinzione da parte degli operatori che sia uno strumento rilevante e utile per gestire la situazione violenta ha un grande potenziale. Dal momento che nel corso del tempo avviene un'escalation della violenza e che generalmente la maggior parte delle vittime subisce più di un episodio violento nel corso della loro vita, poter prevenire ed evitare la recidiva del reo può salvare delle vite.

Attraverso un'analisi e uno studio di diverse fonti della letteratura, questa tesi ha esposto diversi strumenti di valutazione del rischio riconosciuti efficaci a livello internazionale, quali il Danger Assessment (DA), Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA), Multi-Agency Risk

¹¹⁵ **Amnesty International**, 8 marzo 2007

¹¹⁶ **Baldry, A. C.**, 2016

Assessment Conference (MARAC), Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG) e Domestic Violence Supplementary Report (DVSR). Inoltre, in particolare la tesi si focalizza sul metodo prediletto in Italia¹¹⁷ che è il Spousal Assault Risk Assessment (SARA), analizzando le varie versioni che si sono sviluppate negli anni. Si può osservare dalla lettura di queste pagine che gli strumenti di valutazione hanno un grande potenziale predittivo che tuttavia spesso non viene sfruttato a causa di diverse problematiche. Infatti, la valutazione del rischio di recidiva è uno strumento ancora troppo influenzabile da fattori esterni alla valutazione stessa che spesso alterano il risultato o la rendono superflua. Motivo per cui la compilazione della valutazione non è ancora diventata una prassi applicata da tutti gli enti a contatto con le donne vittime di violenza. Nonostante tutte le varie difficoltà è lo stesso consigliabile effettuare la valutazione del rischio, in quanto, anche se non affidabile al 100%, permette al valutatore di determinare con maggior precisione la probabilità ed il rischio di recidiva¹¹⁸. Inoltre, qualsiasi azione e/o strumento utile ad evitare che anche una sola donna possa subire violenza, dovrebbe essere applicato.

Contemporaneamente all'utilizzo di questi strumenti è necessario che lo Stato continui la sensibilizzazione e l'educazione in tema di violenza contro le donne. Dal momento che il fenomeno ha radici culturali, l'educazione è uno strumento molto potente per ridurre la tolleranza nei confronti della violenza contro le donne. In sintesi, si può affermare che solo attraverso un impegno deciso e coordinato dello Stato e della società civile nel contrastare il fenomeno della violenza contro le donne si può creare un sistema efficiente per prevenire la recidiva e proteggere le donne.

¹¹⁷ Dipartimento per le Pari Opportunità, 2015

¹¹⁸ Baldry, A. C., 2016

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Amnesty International (2007, 8 marzo) *Le statistiche dell'UNIFEM sono terribili: nel mondo 1 donna su 3 è stata picchiata, costretta a fare sesso contro la sua volontà o abusata almeno una volta nella sua vita.* Amnesty International Svizzera. <https://www.amnesty.ch/it/news/2007/8-marzo-giornata-mondiale-della-donna#:~:text=tutto%20il%20mondo.-.Le%20statistiche%20dell'UNIFEM%20sono%20terribili%3A%20nel%20mondo%201%20donna,una%20volta%20nella%20sua%20vita>

ANCI, & DIRE. (2014) *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i servizi sociali dei comuni e i Centri Antiviolenza.* Dire contro la violenza. https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-_GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf

Angela E., Moser M.A., Campbell M.A. (2012) *Validation and expansion of the Ontario Domestic Assault Risk Assessment (odara) instrument: an early warning system.* Centre for Criminal Justice Studies & Psychology Department, University of New Brunswick, Saint John Campus. <https://www.unb.ca/saintjohn/assets/documents/ccjs/odarapoliceresponse2012.pdf>

Azienda Tutela della Salute di Brescia (n.d.) *Valutazione DASH in uso ai centri antiviolenza.* <https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/69165545/Valutaz-DASH-in+uso+ai+centri+Antiviol.pdf/eec3331e-15f9-5399-180e-1cbab3ed0d44>

Baldry A.C., Cacace S., Cinquegrana V., Crapolicchio E., Dipt. Psicologia SUN, CESVIS (2016) *SURPLUS =Sara-Plus Underlying Risk.* https://www.simef.net/wp-content/uploads/2024/05/SARA_PLUS_2016-1.pdf

Baldry, A. C. (2013) *Parte I – La violenza ed i maltrattamenti in famiglia: Gli strumenti di valutazione del rischio.* AIAF Rivista, 3.

<https://www.aiafrivista.it/parte-I-violenza-maltrattamenti-famiglia-valutazione-rischio>

Baldry, A. C. (2016) *Dai maltrattamenti all'omicidio: La valutazione del rischio di recidiva e letalità in ambito di violenza domestica*. Franco Angeli.

Bottaro, A. (2016-2017) *Vittime e autori di violenza. Ipotesi di intervento per un modello integrato che favorisca il cambiamento*. Università Ca' Foscari Venezia (Relatrice: Sinigaglia, M.) (15-30)

Bowen E. (2011) *Aggression and Violent Behavior*. Elsevier Volume 16 (3), 214-226.

https://www.researchgate.net/publication/251667717_An_overview_of_partner_violence_risk_assessment_and_the_potential_role_of_female_victim_risk_appraisals

Bristol Safeguarding (2019) *MARAC process 2020 (Version 1)*. <https://bristolsafeguarding.org/media/42798/kbsp-marac-process-2020-v1-approved-18122019.pdf>

Brocardi (1930, 19 ottobre) *Articolo 544 - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Causa speciale di estinzione del reato*. Abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ix/capo-iii/art544.html>

Brocardi (1930, 19 ottobre) *Articolo 559 - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Adulterio*. Abrogato dalla Corte Costituzionale con le sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-i/art559.html>

Brocardi (1930, 19 ottobre) *Articolo 582 - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Lesione personale*. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art582.html>

Brocardi (1930, 19 ottobre) *Articolo 587 - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Omicidio e lesione personale a causa di onore*. Abrogato

dall'art. 1, della L. 5 agosto 1981, n. 442. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art587.html>

Brocardi (1930, 19 ottobre) Articolo 609 bis - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Violenza sessuale. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html>

Brocardi (1930, 19 ottobre) Articolo 612 bis - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Atti persecutori. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html>

Brocardi (1930, 19 ottobre) Articolo 88 - Codice Penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Vizio totale di mente. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primi/titolo-iv/capo-i/art88.html>

Brocardi (1988, 22 settembre) Articolo 220 - Codice di procedura penale D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 - Oggetto della perizia. <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art220.html>

CADMI. (n.d.) L'aiuto per te. <https://cadmi.org/l-aiuto-per-te/>

Camera dei Deputati. (n.d.) Proposta di legge 2637 - Modifica degli articoli 609-ter e 609-quater del codice penale. https://documenti.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/html/testoarticoli/16/PDL0026370.html#:~:text=%C2%ABArt._,609%2Dter.,da%20euro%201.000%20a%203.000%C2%BB

Campbell, J. C. (2010) Danger Assessment. <https://www.dangerassessment.org/uploads/pdf/DAEnglish2010.pdf>

Casa delle Donne (n.d.) Cos'è la violenza maschile contro le donne? <https://www.casadonne.it/informazioni/cose-la-violenza-maschile-contro-le-donne/>

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, Ferrara, Roma, Cremona e nord Sardegna. (2017) Protocolli di formazione per operatori sociosanitari e per operatori che lavorano con uomini. Progetto

cambiamenti maschili 2018-2020. Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri.
<https://www.centrouominimaltrattanti.org/docs/2020/PRotocolli.pdf>

Centro Nazionale di Ricerca (2019) *I servizi specializzati antiviolenza quadro di sintesi dei risultati della rilevazione*. Dipartimento delle Pari Opportunità. <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/rapporto01-servizi-specializzati-antiviolenza.pdf>

Cesvis (n.d.) *ISA: Increasing self-awareness*. <https://www.sara-cesvis.com/isa-increasing-self-awareness.html>

Cesvis (n.d.) *Valutazione del rischio di recidiva*. <https://www.sara-cesvis.com/valutazione-del-rischio-di-recidiva-della-violenza.html>

Consiglio d'Europa. (2011) *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul). Strasburgo, Francia: Consiglio d'Europa. <https://rm.coe.int/1680462537>

Consiglio d'Europa. (2011) *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*.

Consiglio superiore della magistratura (9 maggio 2018) *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*. <https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa>

Corte Costituzionale (1968) *Sentenza n. 126 del 1968*. <https://ovd.unimi.it/sentenza/corte-cost-sent-n-126-del-1968/>

Danger Assessment (n.d.) *What is the Danger Assessment?* <https://www.dangerassessment.org/about.aspx>

Department of Justice Canada (2021) *Final Report of the Ad Hoc Federal-Provincial-Territorial Working Group Reviewing Spousal Abuse Policies and Legislation.* <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/pol/p4.html?wbdisable=true>

Department of Justice Canada (2022) *The Development of the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER): A Tool for Criminal Justice Professionals.* https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/rr05_fv1-rr05_vf1/a1.html

Department of Justice Canada. (2012) *Intimate partner violence risk assessment tools: A review.* https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/rr12_8/a.html

Dipartimento delle Pari Opportunità. (2018) *Relazione GREVIO sull'Italia.* <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1956/relazione-grevio-2018.pdf>

Dipartimento delle Pari Opportunità. (2020) *Primo rapporto GREVIO sull'Italia.* <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Associazione Differenza Donna, Onlus (n.d.) *ISA online survey.* <http://www.surveygizmo.co.uk/s3/2181173/ISA-online>

Dipartimento per le Pari Opportunità. (2015) *Piano nazionale contro la violenza di genere e il femminicidio 2015-2017.* <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1954/piano-nazionale-violenza-2015-2017.pdf>

Dipartimento per le Pari Opportunità. (2021) *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.* <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf>

Dotti, M. (2011) *Violenza contro le donne e lavoro di rete: Formazione interprofessionale, capacità di valutazione del rischio di recidiva, diffusione di programmi per la presa in carico degli autori*. Rassegna di Servizio Sociale, 50(1), 73–87

Dumfries & Galloway Public Protection Committee (2024) *Multi Agency Risk Assessment Conference – MARAC – Operating Protocol*.
https://www.dgppp.org.uk/media/29486/DG-MARAC-Operating-Protocolv1/pdf/DG_MARAC_Operating_Protocol_v1.pdf?m=1717686348713

DVRISC (2024) *DVRAG factsheet*. <https://dvrisc.org/wp-content/uploads/2022/06/DVRAG-Factsheet-June-2024.-Accessible-colors.pdf>

East Riding of Yorkshire council (n.d) *Modulo di segnalazione East Riding* MARAC.
<https://phoenix.ecdesk.org/forms/public/eyJpdil6lmdlNIZ2UXBEYjBiVFFYMHlwbINmcmc9PSIsInZhbHVlIjoisSWtJNEqVZzJVbFQ3SjE0NG1CUi8ya0QxSVJBYXk3WXh0UmJSMUJuSIF6NThVZUVYTctMOTF6ZHJQeWZKS G94QyIsIm1hYyI6IjYzNjZDQ4ZGVlMGMyZjE3Njk5ODA1ZmQ3ZTJiYTkwNjg5NGRiMzZhZGY1NzhjYjQ2MTkMGm5ZDYyZDE1MTgiLCJ0YWciOiJlQ==/east-riding-marac-referral-form>

EIGE (2019) *Gender-based violence: Risk assessment and management of intimate partner violence in the EU*. European Union.
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20191702_mh0119278enn_pdf.pdf

EMERGE. (n.d.) *Guida alla valutazione del rischio di aggressione coniugale (SARA)*. https://emerge.ucsd.edu/r_1plrabytih9j494/

Fagioli G. e K. (2023, maggio) *Abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore: Il coraggio di Franca Viola*. Traileoni.
<https://traileoni.it/2023/05/abolizione-del-delitto-donore-e-del-matrimonio-riparatore-il-coraggio-di-franca-viola/>

Fitzgerald, M. (2000) *Police response to domestic violence*. The Ontario Ministry of the Solicitor General.
<http://www.fact.on.ca/Info/dom/police00a.pdf>

Forti, E. (2019) *Una sfida caleidoscopica: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*. *Diritto Penale e Uomo*, Fascicolo 9/2019. https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/09/Forti_articolo-DPU-1.pdf

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1996, 15 febbraio) *Legge 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violenza sessuale*. *GU Serie Generale n.42 del 20-02-1996*. Entrata in vigore della legge: 6/3/1996.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sq>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2001, 4 aprile) *Legge 4 aprile 2001, n. 154 - Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*. *GU Serie Generale n.98 del 28-04-2001*.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sq>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2009, 24 aprile) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. *GU Serie Generale n.95 del 24-04-2009*. Entrata in vigore del provvedimento: 25/4/2009.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-04-24&atto.codiceRedazionale=009G0046&elenco30giorni=false

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2013, 15 ottobre) *Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*. *GU Serie Generale*

n.242 del 15-10-2013 Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2013.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sq>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2013, 27 giugno) Legge 27 giugno 2013, n. 77 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*. GU Serie Generale n.152 del 01-07-2013 Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2013. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sq>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2019, 19 luglio) Legge 19 luglio 2019, n. 69 - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*. GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019. Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2019.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sq>

Guidotto Boezio, V. (2021-2022) *Violenza di genere: un'analisi del fenomeno sociale*. Università degli studi di Padova (Relatore: Castelli, L.A.) (2-4)

Hilton N.Z. (2022) *DVRAG factsheet*. <https://dvrisc.org/wp-content/uploads/2022/06/DVRAG-Factsheet.pdf>

Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Houghton, R. E., & Eke, A. W. (2008) *An in-depth actuarial assessment for wife assault recidivism: The domestic violence risk appraisal guide*. Law and Human Behavior, 32. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10979-007-9088-6>

Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT (2017) *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Istanbul, 11 maggio 2011*. <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (2023) *I dati dell'Istat a supporto della conoscenza della violenza di genere.*
<https://www.istat.it/it/files/2023/12/Muratore-GEner2023.pdf>

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (n.d) *Definizioni e indicatori sulla violenza sulle donne.* <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori/>

Lang M. E., Cormier C., Lines C. A., J.K. (2004) *A Brief Actuarial Assessment for the Prediction of Wife Assault Recidivism: The Ontario Domestic Assault Risk Assessment.* American Psychological Association Vol. 16(3), 267–275.
https://web.archive.org/web/20170808215038id_/http://www.sadvtreatmentcentres.ca/en/secure/SANEModules/Module%204_DV2-PsycholAssess16-3-p267-75HiltonNZ.pdf

LexItalia (2013, 15 ottobre) *Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013. Entrata in vigore: 16/10/2013.* <https://www.lexitalia.it/leggi/2013-119.htm#:~:text=119&text=1.,in%20allegato%20alla%20presente%20legge>
e.

Los Angeles Police Department (1997) *Office of operations notice 31: Domestic violence supplemental report.*
https://lapdonlinestrgeacc.blob.core.usgovcloudapi.net/lapdonlinemedia/2021/09/office_of_operation_notice_31_1997_domestic_violence_supplemental_report.pdf

Ministero della Giustizia (2012, 13 gennaio) *CEDAW - Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against*

Women) e altri documenti (2012).

<https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf>

Ministero della salute (2014) *Informativa OMS: violenza contro le donne.*

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3664_listaFile_itemName_10_file.pdf

Nazioni Unite (1979) *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).*

Nazioni Unite (1993) *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne.*

New Jersey State Police (n.d.) *Supplementary domestic violence offense report guide.*

https://www.nj.gov/njsp/ucr/pdf/forms/Supplementary_Domestic_Violence_Offense_Report_Guide.pdf

Normattiva (2009, 23 aprile) *Legge 23 aprile 2009, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. GU n.95 del 24-04-2009.*

Entrata in vigore del provvedimento: 25/4/2009.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-23;38>

Normattiva (2013, 15 ottobre) *Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. GU n.242 del 15-10-2013.*

Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2013.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15;119>

Pecorella, C., Dova, M. (2023) *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2023 - La valutazione del rischio nei reati di violenza di genere.*

Difformità di giudizio in sede di applicazione delle misure cautelari. Sistema penale. <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza->

[contro-le-donne-n-4-2023-la-valutazione-del-rischio-nei-reati-di-violenza-di-genere-diffornita-di-giudizio-in-sede-di-applicazione-delle-misure-cautelari](#)

Pence, E., Paymar, M. (1993) *Education groups for man who batter: The Duluth Model*. Springer

Procura della Repubblica di Bologna (n.d.) *Documentazione per la valutazione del rischio di recidiva*.
https://www.procura.bologna.giustizia.it/allegatinews/A_26334.pdf

Pronzato L. (2016) *Franca Viola, il coraggio di dire no*. Corriere della Sera.
<https://archivio.corriere.it/Archivio/i-percorsi/franca-viola-nozze-riparatrici-codice-donne-122016.shtml>

Repubblica Italiana (2013) *Legge 27 giugno 2013, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*.

Richards L. (2009) *Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH, 2009) Risk Identification and Assessment and Management Model*. Coordinated Action Against Domestic Abuse (CAADA). <https://www.proceduresonline.com/trixcms/media/6627/dash-risk-assessment.pdf>

Rösemann, U., Marvanová Vargová, B., & Webhofer, R. (2011) *Identificazione e protezione delle vittime ad alto rischio di violenza di genere: Una panoramica (2^a ed.)*. WAVE - Women Against Violence Europe. Traduzione a cura di G. Barone. https://files.wave-network.org/trainingmanuals/PROTECTI_Protecting_High_Risk_Victims_2011_Italian.pdf

SafeLives (2024) *Multi-Agency Risk Assessment Conference (Marac) Overview – Last Updated March 2024*. <https://safelives.org.uk/wp-content/uploads/SafeLives-Marac-Overview-June-2024.pdf>

Senato della Repubblica (1948) *Articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana.* <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-27>

Senato della Repubblica. (2022) *Relazione sui percorsi trattamenti per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime.* Roma: Senato della Repubblica. [https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Relazione Commissione Senato uomini autori violenza.pdf](https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Relazione_Commissione_Senato_uomini_autori_violenza.pdf)

Standing Together Against Domestic Abuse (n.d) *MARAC referral form.* <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lbhf.gov.uk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-05%2FMARAC-Referral-Form-2024.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

Treccani. (n.d.). *Test psicometrico.* In Enciclopedia della scienza e della tecnica. [https://www.treccani.it/enciclopedia/test-psicometrico_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/test-psicometrico_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/)

Walker, L.E. (1979) *The battered woman.* Harper&Row

Waypoint Centre for Mental Health Care (n.d.) ODARA. <https://odara.waypointcentre.ca/>

ALLEGATI

Allegato 1 - Danger Assesment (DA)

DANGER ASSESSMENT

Jacquelyn C. Campbell, Ph.D., R.N.
Copyright, 2003: www.dangerassessment.com

Several risk factors have been associated with increased risk of homicides (murders) of women and men in violent relationships. We cannot predict what will happen in your case, but we would like you to be aware of the danger of homicide in situations of abuse and for you to see how many of the risk factors apply to your situation.

Using the calendar, please mark the approximate dates during the past year when you were abused by your partner or ex partner. Write on that date how bad the incident was according to the following scale:

1. Slapping, pushing; no injuries and/or lasting pain
2. Punching, kicking; bruises, cuts, and/or continuing pain
3. "Beating up"; severe contusions, burns, broken bones
4. Threat to use weapon; head injury, internal injury, permanent injury
5. Use of weapon; wounds from weapon

(If **any** of the descriptions for the higher number apply, use the higher number.)

Mark **Yes** or **No** for each of the following. ("He" refers to your husband, partner, ex-husband, ex-partner, or whoever is currently physically hurting you.)

- 1. Has the physical violence increased in severity or frequency over the past year?
- 2. Does he own a gun?
- 3. Have you left him after living together during the past year?
3a. (If have *never* lived with him, check here)
- 4. Is he unemployed?
- 5. Has he ever used a weapon against you or threatened you with a lethal weapon?
(If yes, was the weapon a gun?)
- 6. Does he threaten to kill you?
- 7. Has he avoided being arrested for domestic violence?
- 8. Do you have a child that is not his?
- 9. Has he ever forced you to have sex when you did not wish to do so?
- 10. Does he ever try to choke you?
- 11. Does he use illegal drugs? By drugs, I mean "uppers" or amphetamines, "meth", speed, angel dust, cocaine, "crack", street drugs or mixtures.
- 12. Is he an alcoholic or problem drinker?
- 13. Does he control most or all of your daily activities? For instance: does he tell you who you can be friends with, when you can see your family, how much money you can use, or when you can take the car? (If he tries, but you do not let him, check here:)
- 14. Is he violently and constantly jealous of you? (For instance, does he say "If I can't have you, no one can.")
- 15. Have you ever been beaten by him while you were pregnant? (If you have never been pregnant by him, check here:)
- 16. Has he ever threatened or tried to commit suicide?
- 17. Does he threaten to harm your children?
- 18. Do you believe he is capable of killing you?
- 19. Does he follow or spy on you, leave threatening notes or messages, destroy your property, or call you when you don't want him to?
- 20. Have you ever threatened or tried to commit suicide?
- Total "Yes" Answers

Thank you. Please talk to your nurse, advocate or counselor about what the Danger Assessment means in terms of your situation.

Allegato 2 - Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA)

Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA)

Variable	Score (0 = absent; 1 = present)
1. Has a prior domestic incident	0 or 1
2. Has a prior nondomestic incident	0 or 1
3. Has a prior sentence of 30 days or more	0 or 1
4. Has failed on prior conditional release (bail, parole, probation, no-contact order)	0 or 1
5. Made threats to harm or kill during the index event	0 or 1
6. Confinement of the partner at the index event	0 or 1
7. Victim fears repetition of violence	0 or 1
8. Victim and/or offender have more than one child	0 or 1
9. Victim has biological child from previous partner	0 or 1
10. Offender is violent outside of this relationship	0 or 1
11. Indicator of substance abuse problem	0 or 1
12. Offender has assaulted victim when she was pregnant	0 or 1
13. Victim has at least one barrier to support	0 or 1
	Raw Score (sum of items)

Note. From Hilton et al. (2004)

Allegato 3 – item e punteggio confronto tra metodo ODARA e DVRAG

Table 2
ODARA and DVRAG items and scoring, adapted from Hilton et al. (2010).

ODARA		DVRAG		
Item	Scores	Item	Range	Scores
Prior domestic incident	0 or 1	Number of prior domestic incidents	0, 1, ≥2	-1, 0, +5
Prior nondomestic incident	0 or 1	Number of prior nondomestic incidents	0, ≥1	-1, +5
Prior custodial sentence of 30 days or more	0 or 1	Prior custodial sentence of 30 days or more	No, Yes	-1, +2
Failure on prior conditional release	0 or 1	Failure on prior conditional release	No, Yes	-1, +2
Threat to harm or kill at the index assault	0 or 1	Threat to harm or kill at the index assault	No, Yes	0, +1
Confinement of the partner at the index assault	0 or 1	Confinement of the partner at the index assault	No, Yes	0, +1
Victim concern	0 or 1	Victim concern	No, Yes	0, +2
More than one child	0 or 1	Number of children	0-1, ≥2	-1, +1
Victim's biological child from a previous partner	0 or 1	Victim's biological children from a previous partner	0, 1, ≥2	-1, 0, +2
Violence against others	0 or 1	Violence against others	No, Yes	0, +8
Substance abuse	0 or 1	Substance abuse score	≤1, ≥2 factors present	-2, +2
Assault on victim when pregnant	0 or 1	Assault on victim when pregnant	No, Yes	0, +5
Barriers to victim support	0 or 1	Number of barriers to victim support	0, 1, 2 factors	-1, 0, +4
-		Psychopathy Checklist-Revised score	≤9, 10-16, ≥17	-1, +1, +6

RINGRAZIAMENTI

Eccoci finalmente arrivati al momento tanto atteso: i ringraziamenti. Questo meraviglioso percorso, iniziato nel 2021, si è appena concluso, e desidero dedicare qualche parola alle persone che mi hanno accompagnato in questi anni.

Il mio primo ringraziamento va alla mia relatrice, Pividori Claudia, per la sua preziosa guida e il costante sostegno. Grazie a lei, ho potuto concludere questo percorso con un progetto di tesi che sento davvero mio, dedicato a un tema che approfondisco con passione da anni: la violenza contro le donne.

Un ringraziamento speciale va anche ai professori che hanno contribuito a definire la mia strada. In particolare, il professor Daddabbo Leonardo, che in quinta liceo, con la sua passione, mi ha aiutata a capire come la storia sia plasmata dalle scelte politiche. Grazie a lui, ho sviluppato il mio interesse nel comprendere le dinamiche che guidano le decisioni di un governo, e questo mi ha ispirata nella scelta del mio percorso di studi.

Un sentito ringraziamento va all'associazione Belluno-donna, che mi ha trasmesso i suoi valori e la sua determinazione nel contrastare la violenza contro le donne. L'associazione è al mio fianco da anni, dalla peer education, ai progetti di sensibilizzazione, all'alternanza scuola-lavoro, allo stage universitario e al volontariato. La loro costante presenza mi ha arricchita profondamente e sono entusiasta per la nuova opportunità di collaborazione, che non vedo l'ora di intraprendere. Il loro instancabile impegno è per me una fonte continua di ispirazione.

Inoltre, desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta a partire dalla mia famiglia, che mi ha spronato con amore e pazienza durante tutto il percorso. Loro sono stati al mio fianco, non solo nei momenti belli, ma anche in quelli difficili, calmando le mie ansie e ricordandomi che non è un voto a definire il mio valore, ma la passione e l'impegno che metto in ciò

che faccio. Grazie per aver creduto in me anche quando io stessa facevo fatica.

Ci tengo a ringraziare in particolare mio fratello, la cui passione per la politica e dedizione al confronto mi hanno stimolato molto. Anche se non sempre condividiamo le stesse idee, è una delle persone con cui amo maggiormente intraprendere dibattiti costruttivi e confrontarmi su molte delle questioni che affliggono il nostro mondo.

Un grazie speciale va a Matteo, il cui supporto è stato fondamentale. Mi è sempre stato accanto, spronandomi a dare il massimo e credendo in me anche nei momenti più difficili. Con infinita pazienza ha letto e riletto questa tesi, ascoltando ogni mia riflessione e accompagnandomi con il suo costante supporto. La sua comprensione, sensibilità e forza hanno reso la fine di questo percorso molto più semplice e leggero.

Ringrazio i miei nonni, che anche se non tutti sanno in cosa io mi sia laureata, sono sempre stati pronti a festeggiare i miei successi e a darmi consigli preziosi nei momenti di difficoltà.

Un grazie di cuore va alle mie coinquiline che hanno vissuto con me questi anni: ascoltandomi, consigliandomi e supportandomi anche sulla più piccola e irrilevante situazione quotidiana.

Desidero poi ringraziare i miei amici e parenti che, in un modo o nell'altro, hanno fatto parte di questo percorso. Ognuno di voi è stato presente a modo suo, quindi grazie per aver condiviso con me gioie, fatiche e soddisfazioni.

Un ultimo ringraziamento va a me stessa, per aver affrontato questo percorso con passione, impegno e determinazione. Sono consapevole che questo traguardo segna solo l'inizio di un cammino che spero di proseguire con altrettanta energia e dedizione.

Infine, ci tengo a dedicare questa tesi a tutte le donne che ogni giorno combattono la violenza contro le donne e le disuguaglianze di genere per creare un mondo più giusto e sicuro. Siete voi la mia ispirazione, la mia forza e la mia determinazione.